



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 giugno 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 7B - 00108 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECZA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VENDI 18 - 00108 ROMA - CENTRALINO 65051

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1995, n. 3.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 - Norme per la definizione dei Comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici. . . Reg. 2

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1995, n. 4.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34 - Norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari. . . . . Pag. 2

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1995, n. 5.

Rendiconto generale dell'amministrazione della regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1992. . . . . Pag. 3

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 5.

Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1993. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6.

Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7.

Legge finanziaria regionale adottata, a norme dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997. . . . . Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 8.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997. . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1995, n. 9.

Interventi per il miglioramento dell'accessibilità marittima del porto di Ravenna. . . . . Pag. 14

#### REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1995, n. 5.

Norme di riforma del servizio sanitario regionale. . . . . Pag. 14

#### REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 23 novembre 1994, n. 48.

Regolamento di disciplina dei contributi per la costituzione di parte civile previsti dall'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27. . . . . Pag. 29

**REGIONE UMBRIA****LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1995, n. 3.**

**Ulteriori modificazioni della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 - Norme per la definizione dei Comprensori e per la formazione degli strumenti urbanistici.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 7 dell'8 febbraio 1995)

**IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

*Abrogazione dell'art. 4  
della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40*

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, è abrogato e sostituito dal seguente:

«1. Il Piano urbanistico territoriale regionale ha vigore a tempo indeterminato.

2. Il Piano può essere sottoposto a revisione generale, di norma, ogni cinque anni, in armonia con il Piano regionale di sviluppo, salvo la necessità di variazioni particolari.

3. Il Piano è, altresì, modificato quando si renda necessario il suo adeguamento alle prescrizioni stabilite dalle normative statali di principio.»

4. La procedura per le modifiche generali e particolari del Piano è quella prevista per la sua formazione».

Art. 2.

*Norma transitoria*

Il Piano urbanistico territoriale regionale approvato ai sensi dell'art. 4 della legge 3 giugno 1975, n. 40, si intende prorogato a tempo indeterminato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 31 gennaio 1995

CARNIERI

95R0367

**LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1995, n. 4.**

**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34 - Norme sul funzionamento dei Gruppi consiliari.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 7 dell'8 febbraio 1995)

**IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO.****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34, è sostituito dal seguente:

«3. Per i posti non coperti ai sensi del precedente comma, i Gruppi consiliari possono ricorrere, nei limiti della dotazione organica prevista dall'art. 3, a contratti di prestazione d'opera e a rapporti di lavoro dipendente con contratto privatistico fino ad un massimo di due unità per ciascun Gruppo, il cui onere è rimborsato mensilmente fino alla concorrenza, per ciascun contratto, del trattamento lordo iniziale mensile spettante ad un dipendente regionale di stessa qualifica e degli eventuali maggiori oneri derivanti da versamenti INPS, INAIL e da T.F.R.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Tutti i rapporti di cui al comma precedente si intendono comunque cessati alla scadenza di ciascuna legislatura.

5. Qualora non vengano utilizzate tutte le unità previste dal comma 1 dell'art. 3, i Gruppi consiliari possono chiedere che il fondo di cui al comma 2 dell'art. 5 sia aumentato limitatamente all'importo pari al trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di VI qualifica con esclusione delle quote INPS, INAIL e T.F.R.».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 34, è così sostituito:

«2. Il Fondo è depositato in apposito conto corrente bancario presso il Cassiere del Consiglio regionale ed è alimentato da una quota mensile pari a L. 1.200.000 per ciascun Gruppo, quale ne sia la consistenza, più L. 400.000 per ogni consigliere iscritto al Gruppo e dall'eventuale somma di cui al comma 5 del precedente art. 4; il versamento delle quote sarà effettuato anticipatamente ogni tre mesi».

2. Dopo il comma 3 del medesimo art. 5 sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Le giacenze di cassa risultanti nei conti correnti bancari intestati ai singoli gruppi, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, confluiscono nell'apposito conto corrente di cui al comma 2 del presente articolo e soggiacciono al nuovo regime dettato dalla presente legge.

5. Al termine di ciascuna legislatura le eventuali giacenze di cassa esistenti nei conti correnti di cui al medesimo comma 2 sono restituite, con l'apposita rendicontazione riepilogativa di cui all'art. 7, comma 1, al bilancio del Consiglio regionale.

6. La rendicontazione riepilogativa di cui al medesimo art. 7, comma 1, è corredata dalla documentazione della situazione di cassa al 31 dicembre di ciascun anno».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 31 gennaio 1995.

CARNIERI

95R0368

#### LEGGE REGIONALE 6 febbraio 1995, n. 5.

**Rendiconto generale dell'amministrazione della regione dell'Umbria per l'esercizio finanziario 1992.**

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 16 dell'8 febbraio 1995)

(Omissis).

95R0523

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

#### LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 5.

**Rendiconto generale della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 1993.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 15 del 3 febbraio 1995)

(Omissis).

95R0430

#### LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6.

**Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 15 del 3 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge prevede il riordino della legislazione regionale in materia di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

a) realizzare, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, un efficiente sistema delle autonomie al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;

b) valorizzare il ruolo e l'attività di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica delle Province e dei Comuni, razionalizzando l'esercizio delle competenze attribuite ai diversi livelli istituzionali;

c) precisare il raccordo funzionale tra i diversi strumenti della programmazione e della pianificazione;

d) semplificare i procedimenti amministrativi per la approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, anche adeguando la loro modalità di formazione ed approvazione;

e) disciplinare i programmi integrati di intervento ed i procedimenti relativi alle concessioni edilizie comunali.

2. Con ulteriori atti legislativi, sarà completato il riordino organico della materia relativa alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con prioritario riguardo alle esigenze:

a) di tutela e valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche;

b) di riqualificazione e sviluppo del territorio regionale e di innovazione del tessuto produttivo di adeguamento delle reti infrastrutturali e dei servizi;

c) di miglioramento qualitativo delle strutture urbane e dell'intero sistema insediativo regionale.

#### TITOLO I

#### STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE E TRASFERIMENTO DI COMPETENZE ALLE PROVINCE

##### Art. 2.

###### *Piano territoriale di coordinamento provinciale*

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 15 della legge 142/90, dispone il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), avente contenuti socio-economici e territoriali, il quale:

a) orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati;

b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale (PTR), così come integrato dal piano territoriale pacifistico regionale (PIPR);

c) costituisce momento di sintesi e verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione;

d) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, disciplinato dall'art. 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 11 della presente legge.

2. Il PTCP, per corrispondere alle finalità indicate nel comma 1:

a) contiene l'analisi delle tendenze evolutive che interessano gli aspetti socio-economici e territoriali per le diverse aree;

b) individua ipotesi complessive di sviluppo e tutela ambientale relative al proprio ambito, da proporre quale obiettivo, formulando i conseguenti indirizzi di assetto territoriale;

c) articola schemi di azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione comunale e settoriale;

d) indica un primo quadro degli interventi prioritari necessari alla loro realizzazione.

3. Il PTCP, con riferimento agli strumenti della programmazione e pianificazione regionale, in particolare, deve contenere:

a) l'indicazione delle diverse destinazioni del territorio, in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, assumendo la salvaguardia dei caratteri del sistema ambientale quale parametro per la verifica dell'ammissibilità del complesso delle trasformazioni e delle azioni individuate;

b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportino rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture e, fra queste, delle principali linee di comunicazione, ferme restando le disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale;

c) le linee d'intervento anche in termini di indirizzi e direttive per la pianificazione di settori per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, avendo cura di garantire il rispetto delle previsioni dei Piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

d) l'individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali, con le relative politiche di valorizzazione.

#### 4. Il PTCP può inoltre:

a) indicare gli ambiti territoriali entro i quali siano necessarie od opportune, in relazione agli indirizzi di assetto formulati, particolari forme di coordinamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dei Comuni;

b) stabilire, nell'ambito delle competenze della Provincia e con adeguata evidenziazione, prescrizioni che, qualora espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare esattamente i territori interessati, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati, che a tali fini devono essere adeguati dal Comuni.

5. Le Province, attraverso il PTCP, possono motivatamente proporre varianti al PTR, con le modalità indicate all'art. 3, comma 9, ed interventi da realizzare mediante i Progetti territoriali operativi (PTO), di cui all'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.

#### Art. 3.

##### *Approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale*

1. Al fine della predisposizione del PTCP, la Provincia assicura la cooperazione e il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane, nonché la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà professionali, sociali e culturali, individuando le opportune forme di consultazione e di verifica delle elaborazioni.

2. La Provincia adotta il PTCP e provvede al suo deposito presso la propria sede, nonché presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane della Provincia. Del deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.

3. Il PTCP in variante a strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, di cui al comma 9, è depositato altresì presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e nelle sedi delle altre Amministrazioni provinciali. L'avviso dell'avvenuto deposito, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale, deve indicare lo strumento regionale di cui il PTCP propone la variante.

4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito le Amministrazioni pubbliche nonché i soggetti indicati all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono far pervenire alla Provincia osservazioni.

5. Contemporaneamente al deposito, il PTCP viene trasmesso alla Giunta regionale, la quale nel termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento può sollevare riserve in merito alla conformità dello stesso al PTR ed agli altri strumenti della programmazione e pianificazione regionale. Trascorso tale termine il PTCP si considera valutato positivamente dalla Giunta regionale. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di approvazione del PTCP.

6. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 5, la Provincia deduce sulle osservazioni presentate e sulle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta regionale, con obbligo di puntuale motivazione nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), e invia il Piano alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione.

7. Entro novanta giorni dal ricevimento del piano Giunta regionale approva il PTCP, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale. Trascorso tale termine il PTCP si considera approvato secondo quanto proposto dalla Provincia a norma del comma 6.

8. La Giunta regionale provvede all'approvazione sentita la competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.

9. Le Province possono motivatamente proporre con il PTCP varianti agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale. In tal caso la Giunta regionale approva contestualmente lo strumento provinciale e le modifiche agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, previa acquisizione, su queste ultime, del parere conforme della Commissione consiliare competente.

10. Il PTCP è depositato, dopo l'approvazione, presso la sede della Amministrazione provinciale e comunicato alle Comunità Montane e ai Comuni della Provincia.

11. Del deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione. Il PTCP diviene efficace dalla data di pubblicazione di tale avviso.

12. All'adeguamento o variazione del PTCP si procede a norma dei commi precedenti.

13. Salvo che la legislazione regionale in materia non deiti una specifica disciplina, le disposizioni previste ai commi precedenti si applicano al procedimento di approvazione dei Piani settoriali provinciali.

#### Art. 4.

##### *Piani settoriali provinciali*

1. I Piani settoriali provinciali, che hanno rilevanza territoriale, si adeguano e si raccordano ai PTCP.

2. I Piani settoriali provinciali possono introdurre previsioni incompatibili con il PTCP soltanto mediante l'espressa proposta di modifica dello stesso. In tal caso la Giunta regionale approva contestualmente il Piano settoriale provinciale e le modifiche al PTCP.

#### Art. 5.

##### *Salvaguardia*

1. Alle prescrizioni contenute nel Piano territoriale regionale, nei Progetti territoriali operativi, nei Piani intraregionali, nei Piani territoriali di coordinamento provinciali e nelle loro varianti si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della legge regionale 47/78.

2. L'art. 10 della legge regionale 36/88 è abrogato.

#### Art. 6.

##### *Trasferimento alle Province della competenza in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali*

1. A decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione del PTCP, di cui all'art. 3, ovvero del Piano infraregionale, di cui all'art. 28, la Provincia esercita le funzioni di approvazione dei Piani regolatori generali e loro varianti secondo le modalità previste dagli artt. 14 e 15 della legge regionale 47/78, come sostituiti rispettivamente dagli artt. 11 e 12 della presente legge.

2. Con la medesima decorrenza, sono altresì trasferite alla Provincia le seguenti funzioni:

a) formulazione di osservazioni ai Piani particolareggiati, di cui all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46, come modificato dall'art. 15 della presente legge;

b) autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso albergo, di cui al RDL 8 novembre 1938, n. 1908;

c) autorizzazione alla variazione dei Piani per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 23, comma quinto della legge regionale 47/78.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta provinciale può avvalersi del parere del Comitato consultivo provinciale, a norma dell'art. 14, comma 10 della legge regionale 47/78, come sostituito dall'art. 11 della presente legge.

**Art. 7.****Deleghe alle Province**

1. All'art. 4 della legge regionale 46/88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono delegate alle Province».

2. La delega di funzioni prevista all'art. 4, comma 3-bis della legge regionale 46/88, di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delega non ricomprende i procedimenti di annullamento già in corso presso la Regione.

3. È delegata alle Province la funzione prevista dall'articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 5, di designazione e nomina degli esperti delle Commissioni di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, quarto comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. La Commissione di cui al comma 3 ha sede presso la Provincia, che provvede alla costituzione e al funzionamento della sezione e del relativo archivio, nonché alla liquidazione dei gettoni di presenza.

**Art. 8.****Funzioni di programmazione e pianificazione della Città metropolitana di Bologna**

1. Le funzioni in materia di programmazione e di piani di funzione territoriale e urbanistica attribuite o delegate alle Province dalla presente legge sono esercitate dalla Città metropolitana di Bologna, secondo le modalità e i tempi stabiliti con legge regionale.

**Art. 9.****Coordinamento delle funzioni delegate e trasferite**

1. Allo scopo di indirizzare e coordinare l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge ed all'art. 4 della legge regionale 46/88 come integrato, la Giunta regionale, sentite le Province, propone al Consiglio regionale l'emissione di direttive vincolanti.

2. La delibera del Consiglio regionale di approvazione delle direttive è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

**Art. 10.****Modifiche agli artt. 1, 8, 10 e 12 della legge regionale 1º agosto 1978, n. 26**

1. All'art. 1 della legge regionale n. 26 del 1978, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«Compete alla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale I Sezione, esprimere l'assenso all'intesa, in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti, che risultino conformi agli strumenti urbanistici ed edili comuni.

Compete al Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati e previo parere del Comitato consultivo regionale I Sezione, esprimere o negare l'assenso all'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti, che non risultino conformi agli strumenti urbanistici ed edili comuni».

2. L'art. 8 della legge regionale 26/78 è sostituito dal seguente:

**«Art. 8.**

1. Le Commissioni provinciali, previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono così composte:

dall'Assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

dal soprintendente per i beni ambientali ed architettonici o da un suo delegato;

dal soprintendente per i beni archeologici o da un suo delegato;

da tre esperti in bellezze naturali nominati dalla Provincia;

dal Sindaco o dai Sindaci competenti per territorio o da loro delegati.

2. Il Presidente della Commissione aggrega, di volta in volta, un rappresentante del Corpo delle miniere e/o un rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste a seconda della natura delle cose e della località da tutelare. Anche tali rappresentanti hanno diritto di voto.

3. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale, durano in carica cinque anni ed hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, che provvedono alla costituzione ed al funzionamento delle segreterie e dei relativi archivi.

4. Le Commissioni provinciali provvedono alla:

a) compilazione degli elenchi di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, procedendo altresì all'individuazione degli elementi meritevoli di tutela e dei valori paesaggistici peculiari del luogo, nonché alla definizione della specifica normativa sugli interventi ed usi ammissibili, atta ad assicurare la valorizzazione paesaggistico-ambientale dello stesso;

b) individuazione di aree che, presentando le caratteristiche proprie delle zone previste dal PTPR, sono da assoggettare alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione.

5. Gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera a), sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, nonché della competente Commissione consiliare. L'efficacia dei vincoli deriva dalla pubblicazione degli elenchi o dei verbali predisposti dalle Commissioni.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera a), dopo l'approvazione della Giunta regionale costituiscono parte integrante del PTPR.

7. Gli elenchi delle aree, di cui al comma 4, lettera b), sono immediatamente trasmessi alla Giunta regionale, pubblicati per trenta giorni all'Albo dei Comuni interessati e depositati presso la Segreteria dei Comuni e della Provincia territorialmente competente nonché presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Sul Bollettino ufficiale della Regione è pubblicato un avviso dell'avvenuto deposito, entro i successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni ed opposizioni, trasmettendo le stesse alla Provincia territorialmente competente. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni successivi, la Provincia provvede a trasmettere alla Giunta regionale il proprio parere. Trascorse tale termine si prescinde dal parere. La Giunta regionale esamina le proposte delle Commissioni per le bellezze naturali e ambientali insieme alle osservazioni ed opposizioni presentate, e, nel caso in cui le consideri adeguate, introduce le opportune modifiche alla cartografia del PTPR, sentita la Commissione consiliare competente.

8. Alle aree individuate dalle Commissioni provinciali, ai sensi del comma 4, lettera b), si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della legge regionale 47/78, a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo dei Comuni interessati, relativamente alle norme del PTPR richiamate nella proposta della Commissione.

3. All'art. 10 della legge regionale 26/78, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

«All Sindaco esercitare le funzioni di cui al comma primo sentita la Commissione edilizia comunale. I Comuni, nell'esercizio delle funzioni sub-delegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dai sopracitati articoli, eccettuata la valutazione dell'indennizzo di cui agli artt. 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che è attribuita alle Commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, comma quarto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10».

4. All'art. 12, secondo comma della legge regionale 26/78, le parole «artt. 59 e 60» sono sostituite dalle seguenti: «artt. 43 e 44».

5. I procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge regionale 26/78, non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi di diritto, nel senso della mancata apposizione del vincolo stesso, a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando la possibilità per le Commissioni provinciali di rinnovare le proposte ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge regionale 26/78, come sostituito dal precedente comma 2.

## TITOLO II

MODIFICHE E INTEGRAZIONI  
DELLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

## Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47*

1. L'art. 14 della legge regionale 47/78 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

*Approvazione del Piano regolatore generale*

1. Il Piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è immediatamente depositato nella Segreteria comunale per la durata di trenta giorni. Del deposito viene data tempestivamente notizia al pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.

2. Contemporaneamente al deposito, il PRG viene trasmesso alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria degli uffici e sentito il parere del Comitato consultivo provinciale, di cui al comma 10, può sollevare riserve relative a vizi di legittimità delle previsioni di piano ovvero alla necessità di apportare modifiche al piano per assicurare:

a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraccitati;

b) la razionale e coordinata sistematizzazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;

c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui al successivo art. 33;

d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 46 come integrato;

e) il rispetto delle norme igienico-sanitarie che abbiano valenza territoriale.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il PRG si considera valutato positivamente dalla Giunta provinciale. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di approvazione del PRG.

4. Il termine di cui al comma 2 è interrotto, entro il trentesimo giorno e per una sola volta, dalla richiesta, del Presidente della Provincia, di integrazione del piano, nel caso in cui manchi taluno degli elaborati costitutivi previsti dall'art. 48 della presente legge o dalla normativa nazionale o regionale vigente.

5. Il termine per le riserve riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento della integrazione.

6. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per le riserve, il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni presentate ed alle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta provinciale, proponendo l'introduzione delle modifiche necessarie.

7. La Giunta provinciale, esaminate le controdeduzioni e le proposte di modifica del Piano formulate dal Consiglio comunale, decide sulle osservazioni ed approva il PRG, introducendo le modifiche discendenti dall'accoglimento delle osservazioni presentate e quelle ritenute indispensabili a soddisfare le riserve di cui al comma 2, ove le stesse non risultino superate.

8. La Giunta provinciale provvede all'approvazione del PRG e delle relative varianti entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni di cui al comma 6. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

9. Trascorso il termine previsto al comma 8, il PRG si considera approvato con le modifiche proposte dal Consiglio comunale ai sensi del comma 6. Il Presidente della Provincia provvede a trasmettere gli atti al Comune e a richiederne la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.

10. Per la formulazione delle riserve di cui al comma 2, la Giunta provinciale si avvale del parere di un Comitato consultivo provinciale, composto dall'Assessore provinciale competente, o da un suo delegato, con funzioni di presidente e da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a otto, almeno la metà dei quali esterni all'Amministrazione provinciale e scelti tra esperti in discipline urbanistiche e giuridiche e in programmazione e pianificazione territoriale. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate con regolamento provinciale, che disciplina altresì gli ulteriori compiti consultivi ad esso assegnati in materia di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica.

## Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 47/78*

1. L'art. 15 della legge regionale 47/78 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

*Variante al Piano regolatore generale*

1. Il Piano regolatore generale (PRG) è sottoposto a revisione periodica ogni dieci anni.

2. Le varianti al PRG sono elaborate ed approvate secondo le procedure di cui all'art. 14, come sostituto. In pendenza dell'iter approvativo di una variante al PRG la delibera di adozione di un'ulteriore variante indica specificamente i motivi d'urgenza che ne rendono necessaria l'assunzione ed assicura il coordinamento e l'integrazione tecnica dei due strumenti.

3. L'approvazione di varianti al PRG, ivi comprese quelle disciplinate al comma 4, nonché delle modifiche di cui al comma 7, comporta l'obbligo per l'Amministrazione comunale di provvedere all'aggiornamento degli elaborati del piano, di cui ai punti 2), 3) e 5) dell'art. 48, comma quarto, della presente legge, attraverso l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e l'elaborazione del testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione. La mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia ed alla Regione costituisce condizione impeditiva dell'attuazione delle previsioni della variante.

4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al PRG relative a:

a) la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonché di edifici scolastici, ospedalieri, universitari, carcerari, per le poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purché previste in programmi dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle Comunità Montane ivi concesse le opere adottate ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, qualora nei Piani regolatori non vi siano previsioni specifiche o le stesse non risultino sufficienti;

b) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;

c) la modifica delle previsioni del PRG vigente, a condizione che dette varianti:

1) non prevedano, nell'arco di validità del piano, incrementi complessivi della nuova capacità insediativa o incrementi delle zone omogenee D maggiori del tre per cento per i Comuni con abitanti teorici superiori ai 30.000 abitanti e del sei per cento per i restanti Comuni, e garantiscono nel contempo il rispetto delle dotazioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale;

2) non riguardino zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art. 33 della presente legge;

3) non ineriscano alla disciplina particolareggiata per la zona omogenea A, di cui all'art. 33, comma quinto della presente legge, salvo che per la ridefinizione delle unità minime di intervento e la modifica delle destinazioni d'uso che non abbiano incidenza sugli standards urbanistici di aree per servizi pubblici;

d) l'adeguamento del PRG agli standard urbanistici previsti dalla legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali o regionali, che abbiano valenza territoriale;

e) la modifica delle previsioni del PRG vigente necessaria per l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di carattere generale, contenute negli strumenti regionali o provinciali di programmazione e pianificazione territoriale.

5. Le varianti di cui al comma 4 sono trasmesse, contemporaneamente al deposito, alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei casi indicati dai commi 2 e 4 dell'art. 14, come sostituto, osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorse il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla Giunta provinciale.

6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle varianti di cui al comma 4, lettera a), comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Sono approvate dal Consiglio comunale, con le procedure di cui all'art. 21 della presente legge, le rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nelle rappresentazioni dello stato di fatto nonché le modifiche alle previsioni del PRG vigente necessarie per l'adeguamento alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti regionali o provinciali di programmazione e pianificazione territoriale.

### Art. 13.

#### *Variante di iniziativa comunale agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale*

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 31, circa le modifiche grafiche al PTPR di iniziativa comunale, i Comuni con la delibera di adozione del PRG o sua variante generale, possono proporre variazioni degli altri strumenti di programmazione e pianificazione territoriale provinciale o regionale.

2. Fino alla data di trasferimento alle Province della competenza in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, le modifiche grafiche al PTPR e le variazioni indicate al comma 1 sono approvate con le modalità previste dall'art. 1 della legge regionale 31/93.

3. A seguito dell'esercizio delle predeite funzioni da parte delle Province, le modifiche grafiche al PTPR e le variazioni sopraindicate, di seguito denominate «varianti», sono approvate con le modalità di cui ai commi seguenti.

4. Lo strumento urbanistico qualora contenga proposte di modifiche grafiche al PTPR o proposte di variazioni a strumenti provinciali è depositato, oltre che nella Segreteria comunale, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e nella sede dell'Amministrazione provinciale; qualora contenga proposte di variazioni degli altri strumenti regionali è depositato presso tali sedi e presso le altre Amministrazioni provinciali. L'avviso dell'avvenuto deposito, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e in almeno un quotidiano locale, deve indicare lo strumento regionale o provinciale di programmazione o pianificazione di cui si propone la variante.

5. Scaduto il termine per la loro presentazione, il Comune provvede ad inviare alla Provincia le osservazioni al piano che ineriscono alla proposta di variante agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale.

6. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al comma 5, la Provincia si esprime sulla proposta di variante e la trasmette alla Giunta regionale, unitamente agli elaborati comunali ad esso relativi, ovvero dichiara, con provvedimento definitivo, la manifesta illegittimità od inammissibilità della stessa. Decorsa inutilmente tale termine la proposta di variante si intende valutata positivamente, ed il Presidente della Giunta provinciale provvede a trasmettere gli atti alla Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.

7. La Giunta regionale, entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento, assume le proprie determinazioni in merito alla proposta di variante, previa acquisizione del parere conforme della Commissione consiliare competente, dandone comunicazione all'Amministrazione provinciale e comunale. La deliberazione della Giunta regionale che introduce la variante agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

8. Trascorso il termine previsto al comma 7, la variante si tiene approvata ed il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore delegato, provvede a trasmettere gli atti all'Amministrazione provinciale e comunale ed a richiederne la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.

9. Nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 3, il termine perentorio per la formulazione di riserve, di cui al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 47/78, come sostituito dall'art. 11 della presente legge, è di sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione da parte della Giunta regionale della variante proposta.

### Art. 14.

#### *Accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici*

1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della legge n. 142/90, in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli accordi di programma che comportino la variazione di uno o più strumenti pianificazione urbanistica, sono specificate ed quanto previsto dai seguenti commi.

2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti variazioni di strumenti urbustici provvede a convocare la conferenza prevista comma 3 dell'art. 27 della legge 142/90.

3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma 2, sia verificata la possibilità di un consenso unanime delle Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma, correddato da adeguata rappresentazione grafica atta ad individuare gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, è depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito è dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo. Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni presentate.

5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della legge 142/90, produce gli effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Provincia.

6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori.

7. Il Consiglio comunale può attribuire alla deliberazione di cui al comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le Amministrazioni cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.

### Art. 15.

#### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46*

1. All'art. 3 della legge regionale 46/88, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della legge regionale 47/78 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della medesima legge regionale, nonché contestualmente al relativo deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai n. 4) del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta,

predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25 della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi:

a) comportino varianti al PRG, peraltro limitate alle modifiche delle previsioni del PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art. 15 della legge regionale 47/78, come sostituito;

b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della legge regionale 47/78 e successive modificazioni.

2. All'art. 3 della legge regionale 46/88, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula osservazione alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente dalla Provincia».

3. All'art. 3 della legge regionale 46/88, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale può apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone e delle aree e le modifiche delle previsioni del PRG vigente indicate al comma 7 dell'art. 15 della legge regionale 47/78, come sostituito».

#### Art. 16.

##### *Modifiche agli art. 1, 2 e 6 della legge regionale 46/88*

1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 46/88, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dall'art. 46 della legge regionale 47/78 come integrato;».

2. L'art. 2 della legge regionale 46/88 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 35 e 36 della legge regionale 47/78 per le zone omogenee A, gli strumenti urbanistici e loro varianti possono individuare, in altri ambiti determinati del territorio comunale, le destinazioni d'uso compatibili degli immobili, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle norme vigenti.

2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 il Comune si attiene ai seguenti criteri e modalità:

a) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili persegue il riconforto e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed ambientale;

b) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili favorisce la riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso la comprensiva equilibrata di residenza, attività artigianale, commerciale e dei servizi concessi;

c) deve essere garantita la mobilità nelle sue varie forme pedonali, ciclabili, di trasporto pubblico ed automobilistiche, attraverso un equilibrato rapporto tra le attività consentite e le capacità di traffico e parcheggio degli autoveicoli;

d) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche attraverso la fissazione di valori percentuali minimi e massimi e apponendo vincoli prestazionali. Inoltre possono essere specificate per il piano terra e gli altri piani degli edifici e in relazione delle altre destinazioni d'uso previste per lo stesso edificio;

e) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche attraverso la fissazione dei valori percentuali minimi e massimi e possono essere specificate per il piano-terra e gli altri piani degli edifici;

f) nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovrà comunque tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad essi connesso:

1) funzione abitativa;

2) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale

soltamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;

3) funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;

4) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;

5) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo;

g) il mutamento d'uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comporti aumento del carico urbanistico deve essere subordinato al contemporaneo ed integrale ripensamento degli standards urbanistici previsti dalla legge regionale.

3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, negli ambiti territoriali e nei casi individuati ai sensi del comma 1, è soggetto ad autorizzazione del Sindaco.

4. Al di fuori degli ambiti del territorio comunale determinati a norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli mutamenti d'uso non connessi a trasformazioni fisiche che implicano variazioni degli standards urbanistici, di cui all'art. 46 della legge regionale 47/78, come modificata ed integrato. In questi casi, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato soltanto alla verifica del ripensamento degli standards urbanistici e al versamento del conguaglio indicato al comma 5.

5. L'autorizzazione prevista al comma 3 è rilasciata previo versamento del conguaglio tra gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso già esistente e quelli per la destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori. Il Comune stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità a quanto previsto dalla delibera del Consiglio regionale di cui all'art. 5 della legge 10/77.

6. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco. La domanda si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro novanta giorni dal ricevimento. In tal caso il richiedente può dar corso al mutamento d'uso previo pagamento del contributo previsto dal comma 5, determinato in via provvisoria dalla stessa.

7. La domanda di autorizzazione di cui al comma 6 deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del codice penale, nella quale un professionista abilitato alla progettazione asseriva che il mutamento di destinazione d'uso è conforme a quanto indicato nel certificato d'uso di cui all'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 33, se rilasciato, ovvero a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, in assenza di certificato d'uso.

8. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, l'interessata è tenuto a richiedere al Comune il certificato di conformità, previa presentazione al Catasto dei fabbricati della denuncia del mutamento di destinazione d'uso. Il certificato è rilasciato con le modalità previste dall'art. 10, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater 3-quinquies della legge regionale n. 33 del 1990, come integrato.

9. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accertamento o da altri documenti probanti. Si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso in atto dell'unità immobiliare per più del trenta per cento della superficie utile dell'unità stessa o per più di trenta mq.

10. In prima applicazione della presente disposizione, ai soli fini della individuazione delle destinazioni d'uso compatibili, di cui al precedente comma 1, si ha riguardo alla disciplina particolareggiata per la zona omogenea A e alle prescrizioni riferite a singoli immobili od a specifici anibiti territoriali contenute negli strumenti urbanistici vigenti».

3. All'art. 6 della legge regionale 46/88, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche comporta, in assenza dell'autorizzazione del Sindaco ovvero in difformità della stessa, l'applicazione

delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed il versamento del conguaglio di cui all'art. 2, comma 5, come sostituito. A tal fine, per restituzione in pristino deve intendersi la rimozione dell'uso abusivamente posto in essere ed il ripristino dell'uso precedente o dell'uso stabilito o ammesso».

#### Art. 17.

##### *Modifiche all'art. 40 della legge regionale 47/78*

1. All'art. 40 della legge regionale 47/78, come modificato, il comma dodicesimo è sostituito dai seguenti:

«In sede di formazione del PRG o di sua variante, il Comune effettua il censimento degli insediamenti e degli edifici nelle zone E che presentano le caratteristiche di bene culturale o di interesse storico-testimoniale. Il PRG disciplina il recupero di tali edifici secondo le categorie d'intervento di cui alle lettere A1), A2) e A3), punto 1, dell'art. 36 e può consentire anche destinazioni d'uso non connesso con l'esercizio di attività agricole, purché compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e con il contesto ambientale. Il Comune, attraverso il PRG o sua variante, adottata anche ai sensi dell'art. 15, comma 4, come sostituito, provvede a disciplinare gli interventi ammissibili sul restante patrimonio edilizio esistente nelle zone E ad adefluire le condizioni ed i limiti per il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola, in conformità ai seguenti principi:

a) per gli edifici con originaria funzione abitativa, il PRG, di norma, deve prevedere la possibilità di recupero per uso residenziale, anche non connesso con l'esercizio di attività agricole, ed eventualmente per gli altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile;

b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, il PRG può consentire soltanto interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;

c) non è comunque consentito il recupero di tetti, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei prospetti di altezza inferiore a m. 2,5, salvo i casi in cui venga consentito il recupero per funzioni non connesse con l'esercizio di attività agricole di edifici precedentemente asserviti ad unità poderali agricole, ai sensi dei commi dodicesimo e tredicesimo, le norme del PRG devono escludere che nella medesima unità podaleria agricola, anche a seguito di frazionamento, possano essere realizzati nuovi edifici abitativi.

Il PRG può subordinare gli interventi di recupero alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale quali: opere di sistemazione delle aree di pertinenza, manutenzione dei drenaggi, opere di consolidamento idrogeologico, demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con la valorizzazione del contesto ambientale, opere di igienizzazione degli scarichi in luogo del pagamento dei contributi di concessione, di cui all'art. 3 della legge 10/77.

Fino all'adeguamento del PRG alle disposizioni previste dai precedenti commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo e comunque fino al 31 dicembre 1995 è ammesso il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa, che non presentano più i requisiti di ruralità, per i quali si provveda alla variazione nella iscrizione catastale, a norma dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito (con modifiche) dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'art. 46 della legge regionale 47/78*

1. All'art. 46 della legge regionale 47/78, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:

«Il PRG può prevedere il reperimento delle aree destinate a servizi pubblici anche all'esterno del comparto di attuazione, purché in aree previste dal piano dei servizi, di cui all'art. 13 della presente legge, fermo restando l'obbligo di localizzare all'interno del comparto B, il PRG in particolari situazioni può prevedere, in luogo

della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all'attuazione delle previsioni del piano dei servizi».

#### Art. 19.

##### *Direttive in materia urbanistica*

1. Ai fini dell'attività di coordinamento della formazione, adeguamento e gestione degli strumenti urbanistici, la Giunta regionale, sentite le Province, propone al Consiglio regionale l'emissione di direttive vincolanti:

a) in merito alle modalità di espressione dei contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica;

b) in merito a criteri e metodologie per l'acquisizione e la valutazione degli elementi conoscitivi necessari per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica;

c) per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di definizione dell'oggetto e dei contenuti degli strumenti urbanistici.

#### Art. 20.

##### *Programmi integrati di intervento*

1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è approvato dal Consiglio comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. Il programma integrato di intervento, onde soddisfare esigenze anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale non inferiore al venticinque per cento della previsione edificatoria totale del programma stesso e non può interessare aree classificate dallo strumento urbanistico vigente «zona omogenea Es», ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della legge regionale 47/78, e zone di tutela paesaggistica-ambientale, di cui all'art. 33 della legge regionale 47/78.

3. Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi comunitari vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure previste dall'art. 21 della legge regionale 47/78 e dall'art. 3 della legge regionale 46/88, così come modificato dall'art. 15 della presente legge.

4. Qualora il programma integrato di intervento riguardi aree classificate dal PRG vigente «zona omogenea Av», ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della legge regionale 47/78, fermo restando l'obbligo del rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli edifici, la volumetria complessiva del programma non potrà superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.

5. Il PRG può indicare i comparti da assoggettare a programmi integrati di intervento, per i quali fissa le destinazioni d'uso, le volumetrie e gli standards.

#### Art. 21.

##### *Attuazione dei programmi integrati di intervento*

1. In sede di approvazione del programma integrato di intervento il Consiglio comunale può attribuire alla delibera valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla-osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.

2. All'atto dell'approvazione del programma integrato di intervento, il Comune determina gli oneri concessori relativi agli interventi previsti e le modalità di versamento degli stessi. I soggetti operatori non potranno dare inizio all'esecuzione dei lavori prima di avere soddisfatto il versamento degli oneri concessori, fatta salva la loro rateizzazione con le modalità e garanzie di legge.

3. Nel corso della realizzazione degli interventi, senza necessità di successiva deliberazione del Consiglio comunale, possono essere rilasciate dal Sindaco varianti alle concessioni edilizie, a norma delle vigenti disposizioni.

4. Le disposizioni in materia di approvazione e attuazione dei programmi integrati di intervento, previste dall'art. 20 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano anche ai programmi di recupero urbano, definiti dall'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.

#### Art. 22.

##### *Modifiche all'art. 27 della legge regionale 47/78*

1. All'art. 27 della legge regionale 47/78, i commi dal quarto al tredicesimo sono sostituiti dai seguenti:

«La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale i progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, e la loro conformità al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonché al certificato d'uso di cui all'art. 7 della legge regionale 33/90, se rilasciato, ovvero, in caso di mancato rilascio, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie. A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento, ai fini dell'espletamento dell'istruttoria, verifica:

- a) la completezza della documentazione presentata;
- b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un tecnico abilitato;
- c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto;

d) nel caso di avvenuto rilascio del certificato d'uso, la corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto nel certificato stesso; in assenza di certificato d'uso, la verifica è estesa alla conformità del progetto alle norme edilizie ed urbanistiche. La verifica non entra nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati e di esclusiva responsabilità del progettista.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma sesto e provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda di concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione edilizia comunale.

La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 33/90, come modificato, nei modi indicati dal regolamento edilizio entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti. Il termine riconosciuto a decorrere per una sola volta nei casi indicati dal comma 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione.

Conclusa l'attività istruttoria ai sensi del comma nono precedente ed acquisito il parere della Commissione edilizia comunale, il responsabile del procedimento formula, nei dieci giorni successivi, una proposta motivata all'autorità competente, che provvede nei successivi venti giorni. Del provvedimento conclusivo è data immediata comunicazione all'interessato.

Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende accolta e di essa tiene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di presentazione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma secondo l'atto di concessione deve essere ritirato. In presenza di validi, e comprovati motivi che impediscono il ritiro dell'atto, su richiesta dell'interessato, il termine può essere prorogato dall'autorità competente fino ad un massimo di centottanta giorni, decorsi i quali l'atto di concessione si intende decaduto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui all'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e all'art. 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94, si applica quanto previsto dai precedenti commi quarto, quinto, sesto e dodicesimo».

#### Art. 23.

##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 33*

1. All'art. 10 della legge regionale n. 33 del 1990, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia, i controlli sull'opera eseguita sono finalizzati alla sola verifica della corrispondenza della stessa agli elaborati di progetto approvati. Ai controlli provvede il Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti o in subordine di tecnici, compresi in un elenco la cui disciplina è affidata ad apposita delibera del Consiglio comunale, sentiti gli ordinamenti professionali.

3-bis. I controlli sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della scheda tecnica descrittiva, di cui all'art. 9 della presente legge come modificato, nonché del certificato di collaudo e della copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 22 aprile 1994, n.425.

3-ter. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della documentazione, il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione presentata, ovvero la regolarizzazione della stessa. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 3-bis riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione dei documenti richiesti ovvero della loro regolarizzazione.

3-quater. Qualora non si proceda alla verifica di cui al comma 3 entro il termine di sessanta giorni, il certificato di conformità edilizia è rilasciato, nei dieci giorni successivi, mediante convallida della dichiarazione di conformità resa dal professionista in sede di presentazione della scheda tecnica descrittiva. In caso di mancata convallida nel termine appena indicato la scheda tecnica descrittiva, da cui risultano la data di presentazione al Comune, tiene luogo del certificato di conformità edilizia.

3-quintus. Le opere eseguite, per le quali il certificato di conformità edilizia è stato rilasciato mediante convallida della dichiarazione di conformità, sono sottoposte a verifica a campione nei dodici mesi successivi al rilascio.

3-sexies. Il Comune stabilisce, con apposita delibera, quali opere debbano essere sottoposte a controllo preventivo al fine del rilascio della conformità edilizia, prevedendo tra queste gli interventi riguardanti gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre attività produttive, caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, di cui all'art. 13, comma 6, della presente legge, come sostituito. Il Comune definisce inoltre i metodi di scelta dei campioni per le verifiche di cui al comma 3-ter.

#### Art. 24.

##### *Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 33/90*

1. L'art. 13 della legge regionale 33/90 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 13.

##### *Requisiti tecnici delle opere edilizie*

1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 11, sono individuati secondo lo schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1 dell'art. 2. Essi sono suddivisi in due gruppi:

a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti;

**b) requisiti raccomandati:**

*sono requisiti tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie.*

2. Il regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie, in conformità a quanto disposto nello schema di regolamento edilizio tipo.

3. Il regolamento edilizio comunale disciplina inoltre i requisiti raccomandati indicati nello schema di regolamento edilizio tipo e può altresì prevedere ulteriori requisiti raccomandati, purché non in contrasto con quelli cogenti.

4. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei certificati di conformità edilizia è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio comunale e non può essere subordinato al controllo di requisiti inerenti all'esercizio in concreto delle attività insediate.

5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il rilascio è subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti strettamente correlati alle parti del manufatto edilizio interessate dall'intervento.

6. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre eventuali attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, attività definite con direttiva della Giunta regionale, il rilascio è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall'esame preventivo di cui alla lettera h), comma primo, dell'art. 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, come sostituita dall'art. 18 della presente legge.

7. I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale sono espressi in termini prestazionali e non sono riferiti a materiali, a dispositivi tecnici o a soluzioni formali obbligatorie.

8. Nell'ambito del regolamento edilizio comunale la formulazione dei singoli requisiti deve quindi comprendere:

a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze da soddisfare, e l'indicazione delle categorie edilizie interessate dal requisito stesso;

b) le specifiche di prestazione che sono articolate in livelli di prestazione attesi e metodi di verifica, basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature, conosciuti e disponibili. I livelli di prestazione attesi possono essere relativi alla destinazione d'uso prevista ed al fatto che l'intervento interessa o meno il patrimonio edilizio esistente.

9. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale contiene la formulazione completa del livello minimo di soddisfacimento richiesto e dei metodi di verifica, i quali sono basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature conosciuti e disponibili.

10. Le modalità di controllo dei singoli requisiti indicati dal regolamento edilizio comunale sono tese alla verifica dei loro soddisfacimento con riferimento alle condizioni d'uso effettivo dell'opera edilizia. Qualora non sia definita una procedura di prova in opera sufficientemente attendibile, la specifica di prestazione può prevedere il soddisfacimento del requisito tramite:

a) la certificazione di qualità di materiali e componenti, effettuata secondo le modalità previste dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia;

b) l'utilizzo di metodi di calcolo o di modelli di simulazione matematica consolidati e riconosciuti per l'effettuazione di verifiche indirette;

c) il giudizio sintetico del tecnico abilitato quando non sia possibile procedere in base alle precedenti lettere a) e b); giudizio espresso sulla base di una ispezione dettagliata e tenuto conto della normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonché del controllo di qualità sui materiali e componenti».

**Art. 25.****Modifiche agli artt. 2, 9, 15 e 16 e abrogazione dell'art. 14 della legge regionale 33/90****1. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 33/90:**

a) il comma 1 è così sostituito: «La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale, I Seziona, e previo parere della Commissione consiliare competente, approva lo schema di regola-

mento edilizio tipo per i Comuni dell'Emilia-Romagna. Ove la Commissione consiliare non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, il parere si intende espresso in termini positivi»;

b) al comma 3 dopo la parola «legge» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quelle relative ai requisiti cogenti, che costituiscono prescrizioni vincolanti per i Comuni in sede di approvazione del regolamento edilizi o comunale».

2. All'art. 9 della legge regionale 33/90, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrrittiva», articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali relativi allo stesso. In particolare, per gli immobili destinati ad attività di cui all'art. 13, comma 6, come modificato, la scheda tecnica descrittiva contiene anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico-sanitario e di sicurezza, connessi alla specifica destinazione d'uso».

3. L'art. 14 della legge regionale 33/90 è abrogato.

4. All'art. 15, comma 6, della legge regionale 33/90, le parole «successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali» sono sopresse.

5. All'art. 16, comma 1, della legge regionale 33/90, è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: «Trascorso il termine per la richiesta di riesame il regolamento edilizio comunale esplica pienamente i suoi effetti».

6. All'art. 16 della legge regionale 33/90, il comma 2 è sostituito dal seguente:

a2. Ferma restando l'immediata efficacia delle disposizioni della presente legge, i Comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio alle stesse entro un anno dalla data di approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui al precedente art. 2».

7. I Comuni provvedono al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e del certificato di conformità edilizia con le procedure introdotte dalla presente legge, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale della Regione.

8. Fino all'approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui all'art. 2 della legge regionale 33/90, modificato dal precedente comma 1, continuano a trovarsi applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 33/90 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge per i Comuni che abbiano provveduto ad adeguare il regolamento edilizio alle previsioni della legge stessa.

**Art. 26.****Modifiche agli artt. 14 e 15  
della legge regionale 1° febbraio 1983, n. 9**

1. All'art. 14 della legge regionale n. 9 del 1983, i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: «La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del Piano, tiene conto delle proposte pervenute in forma di piani di bacino approvati, valuta quelli adottati e provvede alle necessarie integrazioni».

Il Piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque è approvato con le modalità previste dall'art. 6 della legge regionale 36/88.

2. L'art. 15 della legge regionale 9/83 è sostituito dal seguente:

**«Art. 15.****Efficacia del Piano territoriale regionale  
per il risanamento e la tutela delle acque**

1. Il Piano regionale territoriale per il risanamento e la tutela delle acque ha valore di piano di settore e costituisce variante al PIR, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 36/88».

## Art. 27.

*Modifiche agli artt. 7, 8, 22 e 33 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17*

1. All'art. 7 della legge regionale n. 17 del 1991, sono aggiuntati, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della legge regionale 47/78, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25.

3-ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3-bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3-bis non siano stati ancora trasmessi alla Regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3-bis».

2. Al comma 3-bis dell'art. 8 della legge regionale 17/91, introdotto dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1993, n° 45, le parole «PAE; ove detto PAE» sono sostituite dalle seguenti: «PAE. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE».

3. All'art. 22, comma 3, della legge regionale 17/91, le parole «in base» sono sostituite dalle seguenti: «anche con riferimento».

4. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 17/91, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 45/93, dopo la parola «deggi» sono inserite le seguenti: «e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE».

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 28.

*Approvazione dei Piani infraregionali*

1. Gli artt. 12 e 13 della legge regionale 36/88 sono abrogati, fermo restando quanto disposto dai commi successivi.

2. In prima applicazione della presente legge, i Piani infraregionali, previsti dall'art. 12 della legge regionale 36/88 ed adottati entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dalla Regione secondo le procedure di cui all'art. 13 della medesima legge ed assumono la funzione ed esplicano gli effetti dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, di cui al precedente art. 2.

3. I Piani infraregionali adottati entro il termine indicato al comma 2 sono approvati dalla Giunta regionale pure conformi alle prescrizioni del PTPR di cui all'art. 4, comma 4, delle «norme» del Piano stesso. La Giunta regionale, con l'atto deliberativo di approvazione del Piano infraregionale, integra d'ufficio il Piano con le prescrizioni di cui al citato art. 4, comma 4.

4. La Giunta regionale provvede all'approvazione dei Piani infraregionali, con le modalità indicate al comma 3, entro il termine perentorio di:

a) centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per i piani che a quella data siano stati già trasmessi per l'approvazione;

b) centoventi giorni dal ricevimento, per i piani trasmessi per l'approvazione in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

5. Trascorsi i termini indicati al comma 4 senza che la Giunta regionale abbia assunto le proprie determinazioni il Piano infraregionale si considera approvato secondo quanto previsto dalla delibera di deduzione sulle osservazioni, di cui all'art. 13, comma 5 della legge regionale 36/88.

6. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione la Provincia provvede ad integrare il Piano infraregionale per renderlo conforme anche alle direttive ed indirizzi del PTPR, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, delle «norme» del Piano stesso nonché ai contenuti del PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge. Trascorso tale termine senza che la Provincia abbia adottato l'integrazione, in via sostitutiva provvede la Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 36 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7.

7. Il procedimento di approvazione dei piani settoriali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità previste dall'art. 13 della legge regionale 36/88 è concluso secondo le disposizioni stabilite dallo stesso articolo, salvo quanto previsto per i PIAE dall'art. 31.

## Art. 29.

*Funzioni di programmazione e pianificazione delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di programmazione e pianificazione territoriale specificamente attribuite dalla legislazione regionale alle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena sono esercitate rispettivamente dalle Province di Bologna e Forlì-Cesena, che provvedono attraverso l'integrazione dei propri strumenti.

2. Gli statuti delle Province di Bologna e di Forlì-Cesena garantiscono la partecipazione dei Comuni ricadenti negli ambiti delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena alla elaborazione e alla definizione degli strumenti della programmazione e pianificazione provinciale.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli atti di programmazione e pianificazione territoriale, sono trasmessi per l'approvazione dalle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena entro il 30 giugno 1995. Trascorsa tale data trova applicazione quanto previsto al comma 1.

4. Dalla data di approvazione dei Piani intraregionali relativi agli ambiti territoriali delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena, le Province di Bologna e Forlì-Cesena esercitano le funzioni amministrative indicate all'art. 6 anche per detti ambiti territoriali.

## Art. 30.

*Scioglimento delle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena*

1. In attuazione dell'art. 61, comma 1, della legge 142/90, le Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena sono sciolti il 30 giugno 1995. Da tale data, fermo restando quanto disposto dall'art. 29 con riguardo alle funzioni di programmazione e pianificazione territoriale, le competenze attribuite alle Assemblee di Comuni per la programmazione di Imola e Cesena sono esercitate rispettivamente dalle Province di Bologna e di Forlì-Cesena. Restano salve le funzioni attribuite al Circondario di Imola dallo statuto della Provincia di Bologna o della Città metropolitana di Bologna e al Circondario di Cesena dallo statuto della Provincia di Forlì-Cesena.

2. Con decreto del Presidente della Regione è nominato un Commissario che provvede a perfezionare gli atti in corso alla data dello scioglimento, a definire quelli necessari alla liquidazione delle Assemblee di cui al comma 1 ed al trasferimento dei beni rispettivamente alle Province di Bologna e Forlì-Cesena.

3. Il Commissario si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, del personale operante presso le Assemblee e conclude i suoi lavori entro un anno dalla nomina. Ad esso spetta un'indennità pari a quella percepita dal Sindaco del Comune capoluogo dell'Assemblea senza possibilità di raddoppio.

## Art. 31.

*Approvazione dei Piani infraregionali delle attività estrattive*

1. I PIAE già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati dalla Giunta regionale con le modalità previste dai commi seguenti.

2. La Giunta regionale provvede all'approvazione dei PIAE, anche apportando d'ufficio le modifiche atte a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, entro il termine perentorio di:

a) centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i piani trasmessi per l'approvazione prima di tale data;

b) centoventi giorni dal ricevimento, per i piani trasmessi per l'approvazione in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro i termini indicati al comma 2 la Giunta regionale può provvedere, anche con provvedimenti distinti, all'approvazione parziale dei PIAE ed alla formulazione di osservazioni sulle restanti previsioni dei piani.

4. Trascorso i termini indicati al comma 2, senza che la Giunta regionale abbia assunto una delle determinazioni previste dai commi 2 e 3, il PIAE si considera approvato, salvo che per le previsioni ricadenti all'interno delle zone e sistemi indicati dall'art. 35, comma 1, delle «norme» del PTPR.

5. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento delle osservazioni, di cui al comma 3, adotta le proprie controdeduzioni e le trasmette alla Giunta regionale che, entro il termine perentorio di novanta giorni dal loro ricevimento, provvede ad assumere le definitive determinazioni sulle previsioni del piano oggetto delle osservazioni. Trascorso tale termine le previsioni si considerano approvate dalla Giunta regionale, secondo quanto proposto dalla Provincia in sede di controdeduzioni.

6. La Giunta regionale provvede a norma dei commi 2, 3 e 5 sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

7. Per dare immediata attuazione alle previsioni dei PIAE approvate ai sensi del comma 3, i Comuni possono approvare un apposito piano delle attività estrattive, con le modalità previste dal comma 3-bis dell'art. 7 della legge regionale 17/91, introdotto dall'art. 27, comma 1, della presente legge.

8. In attesa dell'adozione del PAE e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i Comuni possono attuare le previsioni del PIAE relative a poli estrattivi di valenza sovracomunale, ove in esso siano puntualmente delimitate le aree da destinare alle attività estrattive, attraverso l'adozione di un piano particolareggiato, di cui all'art. 8 della legge regionale 17/91, che definisca i contenuti indicati nelle lettere c), d), e) e f) del comma 2 dell'art. 7 della stessa legge regionale 17/91.

#### Art. 32.

##### *Efficacia dei Piani comprensoriali*

1. A decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione del PTCP, ovvero del PI, di cui agli artt. 3 e 28, cessano di avere efficacia i Piani comprensoriali inerenti agli ambiti territoriali della Provincia.

#### Art. 33.

##### *Approvazione degli strumenti urbanistici*

1. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione dei Piani infraregionali delle singole Province o dei PTCP, le funzioni di cui all'art. 6 sono esercitate dalla Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 46, comma primo, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

2. La Giunta regionale provvede altresì all'approvazione dei PRG e relative varianti che, nel termine indicato al comma 1, siano già stati trasmessi alla stessa.

3. Il procedimento di approvazione dei PRG e relative varianti, introdotto dagli artt. 11 e 12 non si applica agli strumenti adottati dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali sono approvati dalla Regione o dalla Provincia con le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale 47/78 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge.

#### TITOLO IV.

##### DISPOSIZIONI FINANZIARIE

#### Art. 34.

##### *Interventi finanziari a sostegno delle attività provinciali*

1. Per la predisposizione e l'aggiornamento del PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione concede alle Province un contributo nella misura massima del cinquanta per cento del costo effettivamente sostenuto e documentato.

2. La Giunta regionale, sentite le Province, provvede all'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri di urgenza e rilevanza, della predisposizione o dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione.

3. Per favorire e sostenere lo svolgimento delle funzioni attribuite e delegate alle Province dalla presente legge, la Regione promuove appositi programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale provinciale.

#### Art. 35.

##### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 34, la Regione fa fronte a decorrere dall'esercizio 1995 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.

2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle Province con la presente legge, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota di partecipazione alle spese delle Province del Fondo regionale previsto dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 51, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della medesima legge.

#### Art. 36.

##### *Contributi assegnati per l'elaborazione dei Piani infraregionali*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, le Province che abbiano ottenuto il finanziamento regionale finalizzato alla predisposizione del Piano infraregionale, di cui all'art. 12 della legge regionale 36/88, ancorché non abbiano adottato alla data del 30 giugno 1994 i rispettivi Piani infraregionali, sono autorizzate ad utilizzare il contributo regionale precedentemente concesso, quale finanziamento per la formazione dei PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge.

#### Art. 37.

##### *Elaborazione dei Piani regolatori generali informa associata*

1. I Comuni contermini possono decidere la formazione del PRG in forma associata, anche istituendo un apposito Ufficio di Piano per la predisposizione del progetto.

2. I piani formati a norma del comma 1 hanno la priorità nell'assegnazione e nella concessione dei contributi, previsti dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 47. Per tali piani il limite massimo previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 47/92 è elevato all'ottanta per cento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 30 gennaio 1995

BERSANI

95R0431

## LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 7.

**Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e del bilancio pluriennale 1995-1997.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 16 del 7 febbraio 1995)

(Omissis).

95R0459

## LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1995, n. 8.

**Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale 1995-1997.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 17 del 7 febbraio 1995)

(Omissis).

95R0432

## LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1995, n. 9.

**Interventi per il miglioramento dell'accessibilità marittima del porto di Ravenna.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 24 del 27 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere finanziariamente al potenziamento funzionale delle caratteristiche di navigabilità lungo il porto-canale e al miglioramento dell'accessibilità via mare del porto di Ravenna, con particolare riferimento alla escavazione e all'approfondimento dei fondali.

Art. 2.

*Assegnazione dei contributi*

1. Gli interventi da attuare, nonché i destinatari e la misura dei contributi regionali, sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

2. Alla liquidazione e all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge provvede il Dirigente competente ai sensi della legge regionale 5 settembre 1994, n. 40, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29.

## Art. 3.

*Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio o regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa, disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 24 febbraio 1995

BERSANI

95R0433

## REGIONE SARDEGNA

## LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1995, n. 5.

**Norme di riforma del servizio sanitario regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 28 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AZIENDE-USL

*Capo I*

NORME GENERALI

Art. 1.

*Unità Sanitarie Locali*

1. Ai sensi dell'art. 1, lettere c) e d), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la Regione persegue gli obiettivi della promozione, del mantenimento e del recupero della salute fisica e psichica del cittadino, in condizioni di uniformità sul territorio regionale, attraverso apposite aziende denominate Unità Sanitarie Locali, aventi personalità giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono costituite, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, le seguenti aziende-USL:

- a) azienda-USL n. 1, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 1, 2, 5;
- b) azienda-USL n. 2, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 3, 4;
- c) azienda-USL n. 3, coincidente con l'ambito territoriale delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 6, 7, 8, 10, 11;

d) azienda-USL n. 4, coincidente con l'ambito territoriale della preesistente Unità Sanitaria Locale n. 9;

e) azienda-USL n. 5, coincidente con gli ambiti territoriali del le preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 12, 13, 14;

f) azienda-USL n. 6, coincidente con gli ambiti territoriali delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 15, 19, 18, salvo per quest'ultima quanto disposto dalla lettera h);

g) azienda-USL n. 7, coincidente con gli ambiti territoriali delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 16, 17;

h) azienda-USL n. 8, coincidente con gli ambiti territoriali delle preesistenti Unità Sanitarie Locali nn. 20, 21, 22 e con gli ambiti territoriali dei Comuni di Muravera, Villaputzu, San Vito, Castiadas, Ballao, Armungia, Villasalto, San Nicolò Gerrei, Silius, Goni, Sant'Andrea Frius, già facenti parte dell'Unità Sanitaria Locale n. 18.

3. Le aziende-USL possono assumere la gestione di attività oservizi socio-assistenziali su delega dai singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'Unità Sanitaria Locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie.

4. Gli ambiti territoriali delle aziende-USL possono essere modificati — in relazione sia a particolari condizioni geomorfologiche e demografiche, sia alla dislocazione nel territorio delle strutture e dei servizi sanitari — con il piano sanitario regionale, tenendo conto delle proposte formulate dalla Conferenza dell'azienda-USL in sede di determinazione delle linee di indirizzo del programma sanitario dell'azienda stessa ai sensi dell'art. 43, comma 4.

5. Con il provvedimento di costituzione di cui al comma 2 si provvede, inoltre, all'individuazione della sede legale di ciascuna azienda-USL sulla base delle seguenti disposizioni. Le aziende-USL il cui ambito territoriale coincide con quello della provincia hanno sede legale nel capoluogo di provincia. Per le altre aziende-USL l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invita le assemblee delle associazioni di Comuni di cui all'art. 4 della legge regionale 27 agosto 1986, n. 55 — o gli altri organi ivi previsti — a formulare una proposta di individuazione della sede legale dell'azienda-USL in cui sono destinate a confluire le Unità Sanitarie Locali di appartenenza. Le assemblee — o gli altri organi previsti dal citato art. 4 — formularono a pena di decadenza le proprie proposte nei venti giorni successivi.

#### Art. 2.

##### *Funzioni dell'azienda-USL*

1. L'azienda-USL provvede:

a) all'educazione sanitaria;

b) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

c) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione consciente e responsabile;

d) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istituzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

e) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infurti sul lavoro e delle malattie professionali;

f) alla formazione permanente del personale;

g) alla medicina dello sport ed alla tutela sanitaria delle attività sportive;

h) all'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche;

i) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

j) alla riabilitazione;

m) all'assistenza farmaceutica, all'informazione ed alla vigilanza sulle farmacie;

n) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

o) alla profilassi ed alla polizia veterinaria, all'ispezione ed alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e trasformazione, sugli

alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

p) agli accertamenti, alle certificazioni ed a ogni altra prestazione medico-legale spettante al servizio sanitario nazionale, con esclusione di quello relativo ai servizi di cui all'art. 6, comma 1, lettera z) della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. L'azienda-USL esercita le funzioni di cui al comma 1-nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.

#### Art. 3.

##### *Modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria*

1. L'azienda-USL assicura al cittadino l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza specialistica, l'assistenza farmaceutica, l'assistenza ospedaliera, di diagnostica strumentale e di laboratorio entro i livelli fissati nella programmazione sanitaria statale e regionale.

2. Le prestazioni di assistenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sono erogate dall'azienda-USL sulla base delle convenzioni previste dall'art. 8, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

3. Le prestazioni di assistenza specialistica — compresa quella riabilitativa — nonché le prestazioni di assistenza ospedaliera, di diagnostica strumentale e di laboratorio sono erogate dall'azienda-USL, sia in forma diretta, sia mediante il pagamento di un corrispettivo predeterminato al soggetto che ha erogato la prestazione. La scelta del soggetto erogatore della prestazione è facoltà dell'assistito, che la effettua tra i soggetti indicati dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

4. Le prestazioni previste dal comma precedente sono assicurate al cittadino a condizione che risultino erogate su apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modularino del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato.

5. I corrispettivi di cui al precedente comma 3 sono determinati con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale in un apposito tariffario — redatto in armonia con il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994 — che fissa la remunerazione massima di ciascuna prestazione.

6. Le prestazioni di assistenza farmaceutica sono erogate dall'azienda-USL sulla base delle convenzioni previste dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

#### Art. 4.

##### *Conferenza dell'azienda-USL*

1. Al fine di garantire che nell'assolvimento dei compiti istituzionali le aziende-USL operino in coerenza con il bisogno socio sanitario delle comunità locali, presso ciascuna di esse è istituita la Conferenza dell'azienda-USL, composta da:

a) il Presidente della Provincia nel cui ambito territoriale ricade l'azienda-USL, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) i Presidenti delle Conferenze dei distretti di cui all'art. 5.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque componenti. Nel caso che nell'azienda-USL vi siano più di cinque distretti, i Presidenti delle relative Conferenze, riuniti in seduta comune, procedono all'elezione diretta rappresentanza.

3. La Conferenza contribuisce alla formazione del programma sanitario dell'azienda-USL, dettandone le linee d'indirizzo con le modalità di cui all'art. 43 in coerenza con i bisogni delle comunità locali e con le condizioni strutturali, organizzative e funzionali dei servizi.

4. La Conferenza esamina, inoltre, gli atti di bilancio dell'azienda-USL preliminarmente alla loro formale adozione da parte del direttore generale, formulando osservazioni e proposte entro dieci giorni dalla data di ricezione degli atti. Dopo tale termine gli atti medesimi si intendono esenti da osservazioni e proposte di modifica.

Nelle relazioni di accompagnamento degli atti di bilancio deve essere fatta menzione sia della mancata formulazione nei termini delle osservazioni e proposte, sia dei motivi del loro eventuale mancato accoglimento.

5. La Conferenza può svolgere verifiche sull'andamento generale delle attività dell'azienda-USL, del cui esito informa il direttore generale, il collegio dei revisori e l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

6. La Conferenza si riunisce obbligatoriamente entro il 30 aprile di ogni anno per la predisposizione delle linee d'indirizzo del programma sanitario dell'azienda-USL. Si riunisce, inoltre, obbligatoriamente per l'esame degli atti di bilancio dell'azienda, nonché su richiesta del direttore generale, o di almeno un terzo dei componenti la Conferenza medesima.

7. Le ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di funzionamento della Conferenza sono stabilite nello statuto dell'azienda-USL.

#### Art. 5.

##### *Conferenza di distretto*

1. Presso ciascuno dei distretti dell'azienda-USL di cui all'art. 16 è istituita la Conferenza di distretto.

2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni compresi in ciascun distretto. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i componenti la Conferenza stessa.

3. La Conferenza verifica l'andamento delle attività di competenza del distretto e formula al direttore generale dell'azienda-USL osservazioni e proposte sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi e delle strutture di livello distrettuale.

4. La Conferenza si riunisce obbligatoriamente almeno due volte l'anno, nonché su richiesta del direttore generale o di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Le ulteriori modalità di elezione, di convocazione e di funzionamento della Conferenza sono stabilite nello statuto dell'azienda-USL.

6. Il direttore generale convoca ciascuna Conferenza di distretto per la prima seduta entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'azienda-USL.

#### Capo II

##### *STRUTTURA DELL'AZIENDA-USL*

#### Art. 6.

##### *Statuto e regolamento dell'azienda-USL*

1. Le modalità di funzionamento degli organi dell'azienda-USL e l'organizzazione dei suoi uffici sono rispettivamente determinati con lo statuto, e con il regolamento interno dell'ente.

2. Al fine di assicurare l'uniformità delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni nelle varie aziende-USL, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, gli schemi tipo dello statuto e del regolamento interno dell'azienda-USL, redatti in conformità con le disposizioni di cui al presente Titolo I, Capo II.

3. Lo schema tipo del regolamento interno dell'azienda-USL deve conformarsi ai principi dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — con particolare riguardo alle disposizioni degli articoli 1, 5 e 30 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993 n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

4. Lo statuto ed il regolamento interno dell'azienda-USL sono approvati, entro sessanta giorni dall'ememanzione dello schema tipo, con provvedimento del direttore generale, sentito il parere della Conferenza di cui all'art. 4.

5. Lo statuto ed il regolamento sono inviati al controllo preventivo di cui agli articoli 54 e 55 della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Direttore generale dell'azienda-USL*

1. Il direttore generale è l'organo dell'azienda-USL cui competono tutti i poteri di amministrazione, nonché il potere di rappresentanza dell'ente ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Il direttore generale assicura l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione e verifica la correttezza ed economia gestione delle risorse attribuite ed introdotte mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, avvalendosi del nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'art. 12.

3. Il direttore generale è coadiuvato dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo, nonché — nel caso previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e per le materie di competenza — dal coordinatore dei servizi sociali.

4. Il direttore generale dell'azienda-USL è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, secondo quanto disposto dall'art. 3, commi 6, 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legge 27 agosto 1994 n. 512, convertito nella legge 17 ottobre 1994 n.590.

5. Il provvedimento di nomina del direttore generale è soggetto a revoca con le modalità di cui al comma precedente nel caso che la gestione dell'azienda-USL sia caratterizzata da un disavanzo da qualificarsi grave ai sensi dell'art. 52, o sia riscontrata la violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

6. Contestualmente con la revoca del direttore generale la Giunta regionale attiva le procedure per la sostituzione, e nomina — per un periodo non superiore ai sessanta giorni — un commissario straordinario. Il commissario è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale, delle aziende-USL o delle aziende ospedaliere.

7. I casi di assenza e di impedimento del direttore sono regolati dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

#### Art. 8.

##### *Collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori è l'organo di controllo contabile e finanziario dell'azienda-USL, cui competono le funzioni di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Il collegio dei revisori dura in carica cinque anni ed è così composto:

- a) un componente designato dal Ministro del Tesoro;
- b) un componente designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
- c) un componente designato dalla Conferenza dell'azienda-USL.

3. Per le aziende-USL il cui bilancio di previsione comporti un volume di spese di parte corrente superiore ai duecento miliardi il collegio è integrato da altri due componenti, di cui uno designato dal Ministro del Tesoro ed uno designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

4. I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fatta eccezione per i membri designati dal Ministro del tesoro.

5. Il collegio è nominato dal direttore generale con le modalità previste dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'azienda-USL.

6. Ai revisori designati dalla Giunta regionale e dalla Conferenza dell'azienda-USL si applicano le norme sulle cause di incompatibilità previste per il direttore generale. Sono inoltre incompatibili il coniuge, i parenti e gli affini del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo entro il quarto grado.

7. Per i casi di mancanza di alcuno dei componenti il collegio si prevede a norma dell'art. 3, comma 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

8. Nel caso di mancato od irregolare funzionamento del collegio l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale invita il direttore generale a dichiarare decaduto l'organo ed a procedere alla nomina del nuovo collegio nei successivi dieci giorni, decorsi i quali procede alla nomina di un commissario ad acta.

9. L'indennità annua lorda spettante ai componenti il collegio è fissata in misura pari ai dieci per cento degli emolumenti del direttore generale dell'azienda-USL. L'indennità è maggiorella del venti per cento per il presidente del collegio. A tutti i componenti spettano inoltre i rimborsi e le indennità spettanti al personale dell'amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 22 giugno 1987, n.27.

10. Sino alla formazione del registro dei revisori di cui al comma 4 i revisori designati dalla Giunta regionale e dalla Conferenza dell'azienda-USL sono scelti tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di cui al R.D. 24 luglio 1936 n. 1548;

b) gli iscritti nell'albo dei dotti commercialisti e dei ragioni liberi professionisti che abbiano presentato nei termini la domanda di iscrizione al registro di cui al comma 4;

c) i componenti i collegi dei revisori delle Unità Sanitarie Locali già istituiti ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981 che abbiano presentato nei termini domanda di iscrizione al registro di cui al comma 4.

11. La nomina a revisore delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere è incompatibile con lo status di dipendente appartenente al ruolo unico regionale in servizio presso l'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

#### Art. 9.

##### *Modalità di funzionamento del collegio dei revisori*

1. Le modalità di convocazione e le norme di funzionamento del collegio dei revisori sono determinate dallo statuto dell'azienda-USL nel rispetto dei principi di cui al presente art. e delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Il presidente del collegio è eletto nella prima seduta a maggioranza dei componenti.

3. Il collegio è convocato anche su richiesta motivata di un solo componente.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Degli atti di ispezione e di controllo compiuti dal singolo componente ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni deve essere data comunicazione al collegio nella prima seduta utile.

6. Il direttore generale convoca per la prima seduta il collegio dei revisori entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'organo.

#### Art. 10.

##### *Consiglio dei sanitari*

1. Presso ciascuna azienda-USL è istituito il consiglio dei sanitari, quale organismo di consulenza tecnico-sanitaria del direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Nelle aziende-USL prive di presidi ospedalieri il consiglio dei sanitari è composto da:

a) il direttore sanitario dell'azienda, con funzioni di presidente;

b) due dirigenti sanitari del profilo professionale medico di II livello, di cui almeno uno dell'area di prevenzione e sanità pubblica;

c) un dirigente sanitario del profilo professionale veterinario di II livello;

d) due dirigenti sanitari del profilo professionale medico di I livello, di cui almeno uno dell'area di prevenzione e sanità pubblica;

e) due dirigenti del ruolo sanitario di II livello appartenenti ad un profilo professionale diverso da quello medico;

f) un dirigente del ruolo sanitario di I livello appartenente ad un profilo professionale diverso da quello medico;

g) tre rappresentanti dei medici convenzionati con l'azienda-USL, di cui uno per medici di medicina generale, uno per i pediatri di libera scelta ed uno per gli specialisti ambulatoriali;

h) un operatore professionale di I categoria collaboratore (Infermiere professionale o equiparato);

i) un operatore professionale di I categoria coordinatore (caposala o equiparato);

j) un operatore professionale di I categoria collaboratore (tecnico di laboratorio, o di radiologia, o di anatomia patologica, o equiparato).

3. Nelle aziende-USL dotate di presidi ospedalieri la composizione di cui al comma 2 è integrata da quattro dirigenti sanitari di II livello e da quattro dirigenti sanitari di I livello, appartenenti ai servizi ospedalieri, nonché dal responsabile della direzione sanitaria di ciascun presidio.

4. I componenti il consiglio dei sanitari sono eletti in separate assemblee per le diverse categorie professionali, a maggioranza dei votanti. Hanno diritto di voto, per ciascun membro eleggibile, tutti i dipendenti dell'azienda-USL appartenenti allo stesso ruolo e profilo professionale.

5. I componenti il consiglio di cui al comma 2, lettera g), sono eletti in separate assemblee per le diverse categorie, a maggioranza dei votanti.

6. Le ulteriori modalità di elezione, nonché le norme di convocazione e funzionamento dell'organo sono determinate dallo statuto dell'azienda-USL, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Il consiglio dei sanitari esercita le funzioni ad esso attribuite dall'art. 3, comma 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

8. Il termine per l'espressione dei pareri di competenza del consiglio dei sanitari ai sensi del citato art. 3, comma 12, è di dieci giorni a decorrere dalla data di ricezione degli atti.

9. Il consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente almeno una volta al mese, nonché su richiesta del direttore generale o di almeno un terzo dei suoi componenti.

10. Alle riunioni del consiglio dei sanitari possono partecipare, senza diritto di voto, il direttore generale ed il direttore amministrativo dell'azienda.

11. Il direttore generale indice le elezioni del consiglio dei sanitari entro sessanta giorni dalla data di costituzione dell'azienda-USL.

12. Il consiglio dei sanitari dura in carica tre anni.

#### Art. 11.

##### *Criteri di organizzazione degli uffici della azienda-USL*

1. L'ordinamento degli uffici dell'azienda-USL è determinato dal regolamento interno dell'azienda con le modalità previste dal precedente art. 6 nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

2. L'azienda-USL svolge le proprie funzioni mediante servizi sanitari ed amministrativi, organizzati in dipartimenti, salvo quanto disposto dal comma 4. I servizi, in relazione ad esigenze di funzionalità, sono articolati in settori omogenei d'intervento. Per le medesime finalità i servizi possono essere accorpati secondo criteri di omogeneità delle funzioni.

3. Le funzioni sanitarie dell'azienda-USL sono svolte attraverso il dipartimento di prevenzione ed il dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione. Nell'ambito di tali dipartimenti possono essere istituiti, rispettivamente, i seguenti servizi:

a) Dipartimento di prevenzione:

1) servizio di igiene, sanità pubblica, epidemiologia, medicina scolastica, medicina sportiva, educazione sanitaria, medicina legale;

2) servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

3) servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione;

4) servizio di igiene urbanistica, edilizia e degli ambienti confinati;

5) servizio della sanità animale;

6) servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

7) servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;

b) Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione:

1) servizio di medicina di base, specialistica, riabilitazione;

2) servizio di assistenza ospedaliera;

3) servizio di assistenza farmaceutica;

4) servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici;

5) servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici;

6) servizio delle tossicodipendenze.

4. Per esigenze funzionali il direttore generale su conforme parere del direttore sanitario — per i dipartimenti sanitari — e del direttore amministrativo — per il dipartimento amministrativo — può istituire la figura del responsabile del dipartimento, con funzioni di coordinamento delle attività dei servizi e dei settori, attribuendo il relativo incarico — non retribuito — ad un capo servizio o ad altro dirigente di II livello. I responsabili dei dipartimenti sanitari rispondono al direttore sanitario. Il responsabile del dipartimento amministrativo risponde al direttore amministrativo.

5. In ciascuna azienda-USL è istituito il servizio per le attività psico-sociali. Il servizio esercita le funzioni spettanti all'Unità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4, ricercando l'integrazione ed il coordinamento con i servizi socio-assistenziali dei Comuni. Esso, inoltre, coordina le attività di natura socio-assistenziale connesse con le funzioni sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione dei dipartimenti sanitari, di cui all'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 ed al D.P.C.M. 8 agosto 1985. Il servizio può, in relazione ad esigenze di funzionalità, essere articolato in settori omogenei d'intervento.

6. Le funzioni amministrative dell'azienda-USL sono organizzate nel dipartimento delle attività tecniche ed amministrative. Fermo restando il disposto del precedente comma 2, il dipartimento può articolarsi nei seguenti servizi:

1) servizio degli affari generali e legali;

2) servizio del bilancio, contabilità, programmazione e gestione delle risorse;

3) servizio degli acquisti, servizi tecnici, gestione patrimoniale;

4) servizio del personale: amministrazione, formazione, aggiornamento, organizzazione e metodi.

7. I dipartimenti sanitari ed il servizio per le attività psico-sociali — salvo, per quest'ultimo, il caso previsto dal successivo art. 15 — dipendono dal direttore sanitario. Il dipartimento amministrativo dipende dal direttore amministrativo.

8. I servizi, compreso quello per le attività psico-sociali, sono retti da un dirigente di secondo livello della disciplina di riferimento delle funzioni.

9. Gli incarichi di coordinatore dei dipartimenti sanitari e di quello amministrativo, di capo servizio e di capo settore sono conferiti dal direttore generale su proposta, rispettivamente, del direttore sanitario nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 5, e del direttore amministrativo nel caso di cui al precedente comma 6, nel rispetto dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

10. L'azienda-USL esercita le funzioni istituzionali articolando i propri uffici nel territorio in distretti secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo III, della presente legge.

## Art. 12.

### Direzione generale

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il direttore generale si avvale di un apposito ufficio di direzione generale.

2. L'ufficio di direzione generale svolge le seguenti funzioni:
  - a) segreteria;
  - b) controlli di gestione;
  - c) sviluppo aziendale;
  - d) sistema informativo;
  - e) relazioni esterne.

3. L'esercizio delle funzioni dell'ufficio di direzione è assicurato da personale dipendente dell'azienda-USL, nominato dal direttore generale, salvo quanto disposto dai commi 4 e 6.

4. L'ufficio è retto da un responsabile, nominato dal direttore generale dell'azienda. Il direttore generale può conferirne l'incarico ad un'unità di personale assunta con contratto di diritto privato a tempo determinato, dotata di provata competenza e professionalità in materia di gestione aziendale. Può, inoltre, conferire l'incarico ad un dirigente del ruolo amministrativo dell'azienda USL. In entrambi i casi l'incarico ha durata pari a quella del direttore generale che lo ha conferito.

5. Per i controlli di gestione è per lo sviluppo aziendale (di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è istituito nell'ambito dell'ufficio di direzione generale il nucleo di valutazione previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

6. Verificata l'obbiettiva carenza tra il personale dipendente delle necessarie professionalità, il direttore generale può conferire incarichi a soggetti di provata competenza relativi a tematiche specifiche inerenti le funzioni della direzione generale, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione. L'incarico non può comunque avere durata superiore ad un anno, fatta salva — in casi eccezionali — la facoltà di proroga per non più di due volte.

## • Art. 13.

### Direttore Sanitario

1. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari dell'azienda-USL a fini organizzativi ed igienico-sanitari ed esprime parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza.

2. Il direttore sanitario è nominato, con provvedimento motivato, dal direttore generale. Costituiscono requisiti per la nomina:

- a) titolo di laurea in medicina e chirurgia;
- b) possesso dell'idoneità nazionale di cui all'art. 17, comma 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;
- c) età non superiore ai sessantacinque anni;
- d) qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria prestata per almeno cinque anni in strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione;

e) inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, commi 9 e 11 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

3. La carica di direttore sanitario è causa di ineleggibilità nei casi previsti dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

4. Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è regolato dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

5. Il direttore sanitario può essere sospeso o dichiarato decaduto dal direttore generale per gravi motivi o nel caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento o di imparzialità dell'amministrazione.

6. Il direttore generale può delegare il direttore sanitario per il compimento di atti in nome e per suo conto.

7. La delega deve essere conferita con provvedimento formale per attività specifiche e non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Deve inoltre avere un termine finale.

8. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del direttore sanitario sono svolte, su delega del direttore generale, da un dirigente di secondo livello della direzione sanitaria, o — in mancanza — da un dirigente di primo livello dello stesso ufficio.

9. Qualora l'assenza o l'impeditimento si protraggano continuativamente per oltre sei mesi si procede, con provvedimento del direttore generale, alla sostituzione del direttore sanitario.

#### Art. 14.

##### *Direttore amministrativo*

1. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'azienda-USL ed esprime parere obbligatorio al direttore generale per le materie di sua competenza.

2. Il direttore amministrativo è nominato, con provvedimento motivato, dal direttore generale. Costituiscono requisiti per la nomina:

a) titolo di laurea in discipline giuridiche o economiche;

b) età non superiore ai sessantacinque anni;

c) qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa prestata per almeno cinque anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

3. Al direttore amministrativo si applica l'art. 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della presente legge.

4. In caso di assenza o di impedimento le funzioni del direttore amministrativo sono svolte, su delega del direttore generale, da un dirigente di secondo livello — o, in mancanza, da un dirigente di primo livello — della direzione amministrativa.

#### Art. 15.

##### *Coordinatore dei servizi sociali*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 successive modificazioni, nel caso di delega dai Comuni all'Unità Sanitaria Locale della gestione di servizi ed attività Socio-assistenziali, può essere nominato, con provvedimento motivato del direttore generale dell'azienda-USL, il coordinatore dei servizi Socio-assistenziali.

2. Il coordinatore dei servizi socio-assistenziali, avvalendosi del servizio per le attività psicosociali dell'azienda, assicura l'integrazione ed il coordinamento tra le attività Socio-assistenziali dell'azienda-USL e le attività Socio-assistenziali delegate dal Comune.

3. Sono requisiti per la nomina:

a) titolo di laurea in psicologia o sociologia, o diploma post lauream in psicologia;

b) età non superiore ai sessantacinque anni;

c) qualificata attività di direzione in materia di servizi Socio-assistenziali prestata per almeno cinque anni in enti e strutture sanitarie o Socio-assistenziali pubbliche o private, di media e grande dimensione;

d) insinestanza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, commi 9 e 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

4. Al requisito di cui al comma 3, lettera c), equiparata la direzione con qualifica dirigenziale dei servizi Socio-assistenziali degli enti pubblici territoriali.

5. La carica di coordinatore dei servizi sociali causa di inelleggibilità nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

6. Il rapporto di lavoro del coordinatore dei Servizi sociali disciplinato dalle disposizioni dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

#### Capo III

##### *DISTRETTI SANITARI*

#### Art. 16.

##### *Articolazione dell'azienda-USL in distretti sanitari*

1. Al fine di assicurare una risposta coordinata e continua al bisogno socio-sanitario delle comunità locali, l'azienda-USL decentra le proprie funzioni nel territorio articolando l'organizzazione centrale in distretti, salvo quanto disposto dal comma 8.

2. Il distretto costituisce un'articolazione organizzativa e funzionale dell'azienda-USL, preposta alle funzioni di interesse locale previste dal successivo art. 17, che esercita secondo le direttive dell'organizzazione centrale.

3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il distretto si avvale di una specifica dotazione di personale, la cui consistenza numerica e qualitativa è determinata dal direttore generale dell'azienda-USL, sulla base degli standard individuati dal piano sanitario regionale, con le procedure di cui al successivo art. 19.

4. L'organizzazione interna del distretto è determinata dal regolamento interno dell'azienda nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

5. In sede di prima attuazione della presente legge l'ambito territoriale dei distretti coincide con quello della Unità Sanitari Locali già istituiti ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981. I Comuni indicati dall'art. 1, comma 2, lettera h), fanno parte del distretto sanitario che coincide con l'ambito territoriale della preesistente U.S.L. n. 22. I restanti Comuni della preesistente U.S.L. n. 18, confluiti nell'azienda-USL n. 7, fanno parte del distretto sanitario che coincide con l'ambito territoriale della preesistente U.S.L. n. 19.

6. Gli ambiti territoriali determinati ai sensi del comma precedente possono essere successivamente modificati con il piano sanitario regionale, su proposta del direttore generale dell'azienda-USL, sentite le conferenze distrettuali interessate, con le procedure di cui ai successivi articoli 40, 41 e 43.

7. Per ciascun distretto è istituita nel bilancio dell'azienda-USL una contabilità separata. Il distretto è dotato di autonomia finanziaria nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge regionale sulla gestione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'azienda-USL di cui all'art. 64, comma 1.

8. Sono riservate alla competenza dell'organizzazione centrale dell'azienda-USL le attività concernenti:

a) la gestione dei presidi ospedalieri non scorporati;

b) la gestione dei rapporti con le strutture pubbliche e private per l'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;

c) gli accertamenti sanitari connessi con il rilascio delle autorizzazioni prevista dalla legge regionale 23 luglio 1991 n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 17.

##### *Funzioni del distretto*

1. Il distretto esercita le funzioni di interesse locale concernenti l'osservazione, l'analisi epidemiologica, l'assistenza sanitaria di base, l'assistenza farmaceutica, l'igiene e la medicina preventiva, la profilassi delle malattie infettive, la medicina scolastica, la medicina sportiva, la medicina legale, l'assistenza specialistica territoriale, la medicina riabilitativa, l'assistenza psichiatrica e psico-sociale territoriale, la medicina veterinaria, l'assistenza infermieristica ambulatoriale e domiciliare. Esso, inoltre, esercita le funzioni socio-assistenziali di interesse locale di competenza dell'azienda-USL ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, ricercando il coordinamento e l'integrazione con le attività socio-assistenziali del Comune.

2. Nell'esercizio delle funzioni il distretto provvede all'erogazione delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione sia mediante erogazione diretta, sia organizzando l'accesso dei cittadini ad altri presidi e strutture.

3. Nell'esercizio delle funzioni il distretto organizza le attività proprie del livello secondo le direttive dei dipartimenti dell'organizzazione centrale dell'azienda-USL.

4. Il distretto provvede alle attività amministrative connesse con l'accesso alle prestazioni di cui al comma 1, quali gli accertamenti e le certificazioni previsti da leggi e regolamenti, la scelta e la revoca del medico di fiducia e del pediatra di base, le esenzioni dal pagamento dei farmaci. Può, inoltre, provvedere ad attività amministrative connesse con l'accesso a prestazioni e servizi di livello superiore, quali le prenotazioni ospedaliere, secondo le direttive dell'organizzazione centrale, salvo il disposto dell'art. 16, comma 8, della presente legge.

5. In armonia con le disposizioni dell'art. 7 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, presso ciascun distretto è attivato uno sportello per l'informazione dell'utenza.

#### Art. 18.

##### *Struttura del distretto sanitario*

1. Alla direzione del distretto sanitario sono preposti un responsabile delle funzioni sanitarie ed un responsabile delle funzioni amministrative, nominati dal direttore generale dell'azienda-USL, su proposta, rispettivamente, del direttore sanitario e del direttore amministrativo.

2. Il responsabile delle funzioni sanitarie è un dirigente del ruolo sanitario della disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica o della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base, di norma di secondo livello.

3. Il responsabile delle funzioni amministrative è un dirigente del ruolo amministrativo, di norma di secondo livello. Rientrano nella competenza del responsabile delle funzioni amministrative:

- a) la gestione delle risorse assegnate al distretto;
- b) il personale;
- c) la gestione economale;
- d) il sistema informativo;
- e) i controlli di qualità.

#### *Capo IV*

##### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE**

#### Art. 19.

##### *Piante organiche*

1. La definizione delle piante organiche delle aziende-USL è effettuata secondo le disposizioni seguenti.

2. Entro novanta giorni dalla data di insediamento il direttore generale dell'azienda-USL procede:

a) alla rilevazione di tutto il personale di ruolo e non di ruolo, distinto per sedi di servizio, nonché per ruoli, profili professionali e posizioni funzionali, e — ove presenti — per discipline, evidenziando altresì le posizioni di comando e di distacco;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione delle piante organiche che tenga conto del nuovo assetto degli uffici dell'azienda-USL e delle sue articolazioni territoriali, nonché dei principi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, e delle disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo aver informato — ai sensi dell'art. 13 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 — le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Le proposte di definizione delle nuove piante organiche dei direttori generali delle aziende USL sono approvate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione degli atti.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono revocati di diritto tutti i concorsi in fase di svolgimento per la copertura di posti nelle posizioni funzionali di undicesimo e di decimo livello, salvo quanto disposto dal comma 5.

5. Possono essere portati a compimento i concorsi in fase di svolgimento concernenti la copertura di posti vacanti, purché riferiti alle piante organiche ridefinite ai sensi dei commi precedenti, e nel rispetto dell'art. 18, comma 2 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, previa autorizzazione dell'Assessore dell'igiene, sanità ed assistenza sociale, in costanza di motivate ragioni di urgenza e necessità.

6. Fino all'emanazione del provvedimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ai concorsi continua ad applicarsi la disciplina di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 207, e al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 20.

##### *Assegnazione definitiva del personale dipendente*

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle nuove piante organiche il direttore dell'azienda-USL predispone un progetto di assegnazione definitiva del personale che, alla data di costituzione dell'azienda, risultava in servizio presso le Unità Sanitarie Locali in essa confluite.

2. Per le aziende-USL nel cui ambito territoriale ricade un presidio ospedaliero costituito in azienda, il progetto di assegnazione del personale in servizio è effettuato d'intesa tra i direttori generali delle aziende interessate.

3. L'assegnazione definitiva del personale è disposta con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti di cui al comma 1.

4. L'assegnazione del personale è effettuata sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, e degli articoli 4, 7, 30 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, tenendo conto della qualifica posseduta e della sede di servizio del dipendente al 15 dicembre 1994, della necessità di garantire alle strutture personale adeguato alle funzioni da svolgere e, a parità di condizioni, dell'opzione esercitata dal dipendente stesso.

5. I dipendenti dei diversi ruoli, profili professionali e posizioni funzionali che, a seguito dell'approvazione delle nuove piante organiche, risultino in esubero, sono assoggettati a mobilità per trasferimento a domanda o d'ufficio nel rispetto dell'art. 35 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. La mobilità sarà attuata prioritariamente nell'ambito delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

#### Art. 21

##### *Sostituzioni*

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7, comma 7, per il direttore generale, dall'art. 13, comma 8, per il direttore sanitario e dall'art. 14, comma 4, per il direttore amministrativo, in caso di assenza o di impedimento del titolare di un incarico dirigenziale, le relative funzioni sono svolte — su provvedimento di incarico del direttore generale — da un dirigente di pari livello della stessa disciplina o, in mancanza, da un dirigente di livello immediatamente inferiore.

2. Qualora l'assenza o l'impeditimento si protraggano continuativamente per oltre sei mesi, si procede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.

3. Nel caso di vacanza di un ufficio dirigenziale il direttore generale può, per assicurare la continuità operativa dei servizi, procedere alla nomina temporanea di un dirigente di pari livello della disciplina di riferimento delle funzioni che non abbia altro incarico nell'ambito dell'azienda, o — in caso di carenza — di un dirigente di livello immediatamente inferiore della stessa disciplina. L'incarico deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'espletarne delle procedure di legge per la copertura del posto vacante. L'atto di nomina deve essere contestuale all'avvio di tali procedure.

4. Al personale incaricato ai sensi dei commi precedenti spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il titolare dell'ufficio dirigenziale.

5. L'incarico temporaneo disposto ai sensi dei commi precedenti non costituisce titolo per l'inquadramento nella posizione funzionale di livello superiore.

6. Per il periodo dell'incarico il dipendente ha diritto all'aspettativa dal posto ricoperto.

#### Art. 22.

##### *Modalità di assunzione del personale*

1. Dalla data di approvazione delle piante organiche di cui all'art. 19, comma 3, le aziende-USL possono procedere autonomamente alle assunzioni del personale compatibilmente con le disponibilità economiche e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 23.

*Regolamento del personale*

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, informati i sindacati maggiormente rappresentativi, è approvato lo schema-tipo di regolamento del personale delle aziende-USL, redatto in conformità con le disposizioni vigenti in materia di stato giuridico del personale appartenente al servizio sanitario nazionale.

2. Nei centoventi giorni successivi, il direttore generale dell'azienda-USL, informate le organizzazioni sindacali ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, emana il regolamento del personale dell'azienda.

*Capo I***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO**

Art. 24.

*Patrimonio dell'azienda-USL*

1. L'azienda-USL ha un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, costituito da:

a) i beni mobili ed immobili di proprietà dell'azienda-USL ai sensi dei successivi commi 3 e dell'art. 25;

b) i beni mobili ed immobili acquistati a titolo di donazione, eredità, legato.

2. Per le finalità istituzionali l'azienda si avvale, inoltre:

a) della quota del fondo sanitario di parte corrente e dei contributi sanitari di cui all'art. 11, commi 15 e 17, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e della quota delle risorse integrative assegnate dalla Regione ai sensi dell'art. 45 della presente legge;

b) della quota di fondo sanitario in conto capitale e della quota di risorse integrative assegnate dalla Regione ai sensi dell'art. 47 della presente legge;

c) delle rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda o da contratti e convenzioni;

d) delle somme percepite a titolo di donazione, eredità, legato;

e) di ogni altra entrata pervenuta.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, tutti i beni mobili e immobili, compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del decreto citato facevano parte del patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende-USL. Sono inoltre trasferiti al patrimonio delle aziende-USL i beni di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, come sostituito dall'art. 21 del decreto legge 12 settembre 1993 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1993 n. 638.

Art. 25.

*Fusione tra Unità Sanitarie Locali*

1. Al fine di individuare il patrimonio delle costituende aziende-USL, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 1, comma 2, gli amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981 predispongono un progetto di fusione dal quale deve risultare la situazione patrimoniale delle Unità Sanitarie Locali alla data del 31 dicembre 1994.

2. La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio ed in armonia con le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del Codice Civile, in quanto applicabili. Deve inoltre indicare in separata evidenza lo stato patrimoniale riferito a ciascun presidio ospedaliero ricadente nel territorio dell'Unità Sanitaria Locale.

3. I progetti di fusione delle Unità Sanitarie Locali sono approvati con l'atto di costituzione dell'azienda-USL subentrante, di cui costituiscono parte integrante.

4. A seguito della costituzione dell'azienda-USL, quest'ultima assume tutti i diritti e tutti gli obblighi delle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981 in essa confluite.

5. Il progetto di fusione dell'Unità Sanitaria Locale n. 18 deve indicare in separata evidenza il valore del patrimonio netto e la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla costituenda azienda-USL n. 8 con riferimento ai Comuni previsti dall'art. 1, comma 2, lettera h). Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso rimane in capo all'Unità Sanitaria Locale n. 18 e confluisce — ai sensi del precedente comma 4 — nel patrimonio dell'azienda-USL ad essa subentrante. Se la destinazione di un elemento del passivo non è desumibile dal progetto, di esso rispondono in solido l'azienda-USL che subentra all'Unità Sanitaria Locale n. 18 e l'azienda-USL in cui confluiscono i Comuni — già facenti parte della stessa Unità Sanitaria Locale n. 18 — indicati dal precedente art. 1, comma 2, lettera h).

**TITOLO II****AZIENDE OSPEDALIERE***Capo I***NORME GENERALI**

Art. 26.

*Individuazione dei presidi ospedalieri da costituire in azienda*

1. I presidi ospedalieri eligibili in azienda ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono individuati dal piano sanitario regionale in armonia con le determinazioni in esso contenute sulla ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri di cui all'art. 10, comma 2, della legge 23 ottobre 1985 n. 595 ed all'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché — per quanto concerne i presidi sede di dipartimento di emergenza — sulla base del provvedimento regionale istitutivo del sistema di emergenza sanitaria.

2. I rapporti tra i policlinici universitari di Cagliari e Sassari, costituiti in azienda ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e la Regione sono definiti dai protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 1, dello stesso decreto legislativo. In deroga al disposto dell'art. 40, comma 1, lettera g), in sede di prima attuazione della presente legge, i criteri generali per la stipulazione dei suddetti protocolli possono essere dettati con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. Il presidio ospedaliero «G. Brozzi» è costituito in azienda ospedaliera di rilievo nazionale con le procedure di cui agli articoli 27 e 28.

Art. 27.

*Scorporo dei presidi ospedalieri*

1. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'azienda-USL spettante alla costituenda azienda ospedaliera, entro sessanta giorni dall'approvazione del provvedimento di individuazione del presidio ospedaliero di cui all'art. 26, il direttore generale dell'azienda-USL redige d'intesa con gli organi di direzione del presidio un progetto di scorporo. Tale progetto, redatto in osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, deve contenere l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire all'azienda ospedaliera e l'indicazione del valore effettivo del patrimonio netto trasferito.

2. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso rimane in capo all'azienda-USL. Degli elementi del passivo la cui destinazione non è desumibile dal progetto rispondono in solido l'azienda-USL e l'azienda ospedaliera.

3. Il progetto di scorporo è approvato con l'atto di costituzione dell'azienda ospedaliera, di cui costituisce parte integrante.

4. Lo scorporo dei presidi ospedalieri da conferire ai policlinici universitari costituiti in azienda è regolato dal protocollo d'intesa di cui al precedente art. 26, comma 2.

**Art. 28.*****Costituzione in azienda ospedaliera dei presidi scorporati***

1. I presidi ospedalieri individuati ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della presente legge sono costituiti in azienda entro trenta giorni dalla data di ricezione dei relativi progetti di scorporo con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e assistenza sociale.

2. Nel medesimo termine si procede alla nomina del direttore generale dell'azienda ospedaliera, con le procedure indicate dall'art. 7, comma 4, della presente legge.

3. La costituzione in azienda dei policlinici universitari è regolata dall'art. 4, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

4. Nelle more dell'approvazione del protocollo d'intesa di cui all'art. 26, comma 2, le Università di Cagliari e di Sassari continueranno ad assicurare il funzionamento dei presidi gestiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo termine, il funzionamento dei presidi già gestiti dalle preesistenti Unità Sanitarie Locali per i quali il piano sanitario regionale preveda il conferimento ai sensi dell'art. 26, comma 2, è assicurato dall'azienda-USL nel cui ambito territoriale ricadono.

5. Il protocollo d'intesa previsto dall'art. 26, comma 2, disciplina l'assegnazione del personale dipendente dalle Unità Sanitarie Locali, già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981, operate presso le cliniche, gli istituti ed i dipartimenti che confluiscono nelle aziende-policlinico.

**Art. 29.*****Effetti dello scorporo***

1. A seguito dello scorporo dall'azienda-USL del presidio ospedaliero e della costituzione in azienda del presidio stesso, ciascuna azienda è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa rimasto o trasferito, dei debiti dell'azienda scissa non soddisfatti dall'azienda cui fanno carico.

**Art. 30.*****Presidi ospedalieri delle aziende-USL***

1. Gli ospedali che non sono costituiti in azienda sono strutture dell'azienda-USL nel cui ambito territoriale ricadono.

2. I presidi ospedalieri delle aziende-USL hanno autonomia economico-finanziaria con contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda.

3. I presidi ospedalieri delle aziende-USL sono diretti, per le funzioni igienico-sanitarie, da un medico dirigente in possesso dell'idoneità nazionale di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e, per le funzioni amministrative, da un dirigente del ruolo amministrativo. I direttori del presidio sono nominati dal direttore generale, sentiti rispettivamente il direttore sanitario ed il direttore amministrativo dell'azienda medesima.

4. I presidi ospedalieri dell'azienda-USL sono organizzati in dipartimenti secondo le disposizioni degli articoli 35, 36.

***Capo II .******STRUTTURA DELLE AZIENDE OSPEDALIERE*****Art. 31.*****Statuto e regolamento delle aziende ospedaliere***

1. Le modalità di funzionamento degli organi dell'azienda ospedaliera e l'organizzazione interna dei suoi servizi ed uffici sono rispettivamente determinate con lo statuto e con il regolamento interno dell'ente.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di organizzazione e di esercizio delle funzioni delle aziende ospedaliere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, gli schemi tipo dello statuto e del regolamento interno delle aziende, redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.

3. Gli uffici amministrativi dell'azienda ospedaliera sono organizzati dal regolamento interno nel rispetto dei principi dell'art. 2 della Legge n. 421 del 1992 e del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 30 dello stesso decreto.

4. I servizi sanitari sono organizzati in dipartimenti secondo le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 della presente legge.

**Art. 32.*****Organi dell'azienda ospedaliera***

1. Sono organi dell'azienda ospedaliera il direttore generale ed il collegio dei revisori. Ad essi si applicano, rispettivamente, l'art. 7 e gli articoli 8, 9 e 57 della presente legge.

2. Per l'esercizio delle funzioni il direttore generale si avvale dell'ufficio di cui all'art. 12 della presente legge.

**Art. 33.*****Consiglio dei sanitari***

1. Il consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera è così composto:

- a) il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, con funzioni di presidente;
- b) i responsabili dei dipartimenti;
- c) tre dirigenti sanitari di cui almeno uno di secondo livello;
- d) tre dirigenti di un ruolo sanitario non medico, di cui almeno uno di secondo livello;
- e) un operatore professionale di I categoria collaboratore (infermiere professionale o equiparato);
- f) un operatore professionale di I categoria coordinatore (caposala o equiparato);
- g) un operatore professionale di prima categoria collaboratore (tecnico di laboratorio, o di radiologia, o di anatomia patologica, o equiparato).

2. Al consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera si applicano le disposizioni dell'art. 10 della presente legge, ad esclusione dei commi 2 e 5.

3. Nel caso di aziende composte da più stabilimenti ospedalieri il consiglio è integrato dai responsabili della direzione sanitaria di ciascuno di essi.

4. Sino all'istituzione dei dipartimenti i componenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono sostituiti da cinque dirigenti sanitari di secondo livello, eletti con le modalità previste per gli altri componenti dall'art. 10, comma 4.

**Art. 34.*****Direttore sanitario e direttore amministrativo***

1. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera è coadiuvato dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

2. Al direttore sanitario si applicano le disposizioni dell'art. 13.

3. Al direttore amministrativo si applicano le disposizioni dell'art. 14.

4. Nel caso che l'azienda sia costituita da più stabilimenti ospedalieri, il direttore generale può, a fini igienico-organizzativi, delegare per ciascuno di essi, su conferme parere del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera, un dirigente sanitario di secondo livello — o, in caso di carenza, di primo livello — della disciplina di riferimento delle funzioni, quale responsabile della direzione sanitaria.

**Art. 35.*****Dipartimenti ospedalieri***

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, i servizi sanitari dell'azienda ospedaliera sono organizzati in dipartimenti.

2. In ciascun dipartimento confluiscono le divisioni, le sezioni ed i servizi attualmente esistenti che siano affini o complementari, compresi i moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116 del D.P.R. 23 novembre 1990, n. 384.

3. Con l'istituzione del dipartimento, le funzioni svolte dalle divisioni, dalle sezioni, dai servizi e dai moduli di cui al comma 2 sono riorganizzate articolando ciascun dipartimento in reparti e servizi, e ciascun reparto o servizio in moduli, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 30 e 31 comma 1, lettera *a*, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

4. I criteri generali per l'individuazione dei dipartimenti delle aziende ospedaliere e degli ospedali non scorporati, nonché quelli concernenti l'individuazione dei relativi standard funzionali, strutturali e di personale sono determinati dal piano sanitario regionale in armonia con l'art. 10, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 e con l'art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nel quadro delle determinazioni sulla ristrutturazione della rete dei servizi ospedalieri.

5. L'istituzione dei dipartimenti di ciascuna azienda ospedaliera è disposta con deliberazione del direttore generale, su proposta del direttore sanitario, sentito il consiglio dei sanitari, in attuazione delle determinazioni contenute nel piano sanitario regionale. Con la medesima deliberazione si procede all'individuazione dei reparti, dei servizi e dei moduli in cui si articola ogni dipartimento ed alla determinazione della tipologia, delle dimensioni, delle dotazioni tecnologiche e strumentali dei singoli reparti o moduli.

6. La gestione del dipartimento è informata a criteri di collegialità. A tal fine il direttore del dipartimento si avvale dell'apporto dei direttori dei reparti, dei servizi e dei moduli, secondo le disposizioni del regolamento interno dell'azienda.

7. Presso ogni dipartimento può essere attivato un ufficio di cassa economica, funzionalmente dipendente dal direttore del dipartimento, con il compito di provvedere alle minute spese connesse con la gestione dei servizi.

#### Art. 36.

##### *Norme sulla direzione del dipartimento e delle sue articolazioni*

1. Il dipartimento è retto da un dirigente sanitario di secondo livello dell'azienda ospedaliera in possesso dell'idoneità nazionale di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, al quale il direttore generale conferisce l'incarico di direzione con le modalità previste dall'art. 15, comma 3, dello stesso decreto.

2. Ciascun reparto o servizio è retto da un dirigente sanitario di secondo livello in possesso dell'idoneità specifica nella disciplina praticata nel reparto. Ciascun modulo è retto da un dirigente sanitario di primo livello della disciplina praticata nel modulo. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. L'incarico di direttore di reparto o di servizio è conferito con le modalità di cui al precedente comma 1. L'incarico di responsabile di modulo è, conferito dal direttore generale, sulla base delle proposte formulate dal direttore sanitario e dal direttore di reparto o di servizio, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni.

4. La durata degli incarichi di direttore di dipartimento, di direttore di reparto o di servizio e di responsabile di modulo, nonché le modalità per il rinnovo sono disciplinate dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. Le funzioni del direttore di dipartimento, del direttore di reparto o servizio e del responsabile di modulo sono individuate dal regolamento del personale in armonia con l'art. 15, comma 2, dello stesso decreto.

5. Al direttore di dipartimento, al direttore di reparto o servizio ed al responsabile di modulo si applicano le disposizioni dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

6. In sede di prima applicazione della presente legge al personale appartenente a posizioni funzionali apicali sarà attribuita la direzione di un reparto o di un servizio. Il personale suddetto ha diritto di opzione tra i dipartimenti ed i reparti o servizi, compatibilmente, per i due ultimi, con il requisito del possesso dell'idoneità specifica praticata nel reparto o servizio. Nel caso vi

siano più opzioni per lo stesso dipartimento o per lo stesso reparto o servizio, si procede ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, compatibilmente con la riorganizzazione attuata ai sensi dell'art. 35 comma 3, agli attuali responsabili dei moduli istituiti ai sensi degli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 sono attribuiti gli incarichi di direzione dei moduli funzionali di cui al citato art. 35, comma 3.

#### Art. 37.

##### *Personale delle aziende ospedaliere*

1. Al personale delle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al titolo I, capo IV della presente legge.

#### Art. 38.

##### *Patrimonio dell'azienda ospedaliera*

1. L'azienda ospedaliera ha un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità istituzionali, costituito da:

- a)* i beni mobili ed immobili di proprietà dell'azienda ospedaliera, così come individuati dall'art. 27;
- b)* i beni mobili ed immobili acquistati a titolo di donazione, eredità, legato.

2. Per le finalità istituzionali l'ente dispone, inoltre:

- a)* della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente e dei contributi sanitari di cui all'art. 11, commi 15 e 17, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, e della eventuale quota di risorse integrative assegnate dalla Regione ai sensi dell'art. 45 della presente legge;
- b)* della quota di fondo sanitario in conto capitale e della quota di risorse integrative assegnate dalla Regione, ai sensi dell'art. 46 della presente legge;

- c)* degli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni ai sensi dell'art. 3 della presente legge;
- d)* degli introiti derivanti dalle attività libero-professionali di cui all'art. 4, comma 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

- e)* delle rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda o da contratti e convenzioni;
- f)* delle somme percepite a titolo di donazione, eredità, legato;

- g)* di ogni altra entrata pervenuta.

#### TITOLO III

##### *NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE E DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE AZIENDE-USL E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE*

#### Capo I

##### *PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE*

#### Art. 39.

##### *Soggetti della programmazione*

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione sanitaria ad essa attribuite ai sensi della legge n. 833 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni, in armonia con i contenuti e gli obiettivi del piano sanitario nazionale ed in coerenza con il programma pluriennale regionale.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Province ed i Comuni partecipano alla programmazione sanitaria regionale con le modalità indicate dall'art. 43, commi 4 e 5 della presente legge, ai fini della determinazione del fabbisogno dei rispettivi ambiti territoriali.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, le Università contribuiscono all'elaborazione del piano sanitario regionale con particolare riguardo alla determinazione dell'apporto delle Facoltà di Medicina alle

attività assistenziali del servizio sanitario ed alla dislocazione e tipologia delle strutture sanitarie, con le modalità previste dall'art. 41, comma 3 della presente legge.

4. Le aziende-USL e le aziende ospedaliere concorrono all'elaborazione del piano sanitario regionale attraverso le proposte contenute nel proprio programma sanitario.

#### Art. 40.

##### *Piano sanitario regionale*

1. Il piano sanitario regionale individua gli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione del servizio sanitario regionale, nonché i criteri e gli indirizzi generali per la loro attuazione, in coerenza con l'entità delle risorse ad esso destinate e nel rispetto del piano sanitario nazionale. Il piano si articola in azioni programmatiche e progetti obiettivo — così come definiti dall'art. 2, commi 3 e 5, della Legge 23 ottobre 1985 n. 595 — e contiene, in particolare:

a) gli obiettivi e le priorità di carattere generale;

b) gli obiettivi specifici da perseguire attraverso progetti obiettivo;

c) i risultati attesi nel periodo di vigenza del piano dalle azioni programmatiche;

d) i criteri di organizzazione dei servizi e dei presidi;

e) i livelli minimi di assistenza sanitaria garantiti in condizione di uniformità sul territorio regionale e gli eventuali, ulteriori livelli;

f) il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per garantire i livelli obbligatori uniformi di assistenza;

g) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa con le Università previsti dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni;

h) i criteri generali concernenti il bacino di utenza, la localizzazione, gli standard strutturali e di personale dei distretti sanitari;

i) le risorse di parte corrente ed in conto capitale destinate nel triennio all'attuazione del piano;

j) gli indirizzi generali per la ripartizione delle risorse tra le aziende-USL e le aziende ospedaliere;

m) la modalità di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione delle aziende-USL e l'Istituto zooprofilattico sperimentale di cui alla legge regionale 22 gennaio 1986 n. 15, per il coordinamento delle attività di sanità pubblica;

n) gli indirizzi generali per l'integrazione dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali;

o) gli indirizzi generali per la stipulazione delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 13 della legge regionale 13 settembre 1993 n. 39;

p) gli indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere;

q) gli indicatori concernenti l'attività diretta alla personalizzazione ed all'umanizzazione dell'assistenza sanitaria, nonché lo stato di attuazione della legge regionale 3 febbraio 1993 n. 9;

r) gli strumenti e le metodologie per la valutazione dell'attuazione del piano.

2. Il piano sanitario regionale ha durata triennale.

3. Il piano sanitario regionale, predisposto con le modalità di cui all'art. 41, è approvato con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale.

4. Con il medesimo procedimento il piano è aggiornato annualmente, al fine di adeguarlo alle nuove, eventuali esigenze e di ricostituirne l'arco temporale in relazione alla programmazione sanitaria nazionale. Con l'atto di adeguamento si procede, inoltre, alla ripartizione delle risorse tra le aziende-USL e le aziende ospedaliere.

5. L'atto di adeguamento del piano è presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno ed è approvato dal Consiglio stesso contestualmente all'approvazione del bilancio regionale annuale di previsione.

#### Art. 41.

##### *Formazione del piano sanitario regionale*

1. Il progetto di piano sanitario regionale è deliberato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

2. Per la predisposizione della proposta di piano l'Assessore si avvale delle consulenze tecniche della commissione regionale per la programmazione sanitaria di cui all'art. 42.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la proposta di piano è elaborata di concerto con l'Università per quanto concerne:

a) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa Regione-Università in merito all'apporto delle Facoltà di Medicina alle attività assistenziali del servizio sanitario regionale;

b) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa Regione-Università in merito alla formazione degli specializzandi ed all'accesso ai ruoli dirigenziali del servizio sanitario regionale, per la parte di competenza dell'Università;

c) gli indirizzi generali per la stipulazione dei protocolli d'intesa in merito alla formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, per la parte di competenza dell'Università.

4. Sulla proposta elaborata ai sensi dei commi precedenti la Giunta regionale, su apposita convocazione, sente l'Assemblea generale del volontariato di cui all'art. 19 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39.

#### Art. 42.

##### *Commissione Regionale per la programmazione sanitaria*

1. È istituita presso l'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale la Commissione Regionale per la programmazione sanitaria con funzioni di consulenza tecnica e di proposta all'Assessore in materia di organizzazione e di programmazione dei servizi sanitari.

2. La Commissione è composta dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale — o da un suo delegato — con funzioni del presidente, nonché da:

a) un esperto di diritto sanitario;

b) un esperto in Organizzazione dei servizi sanitari;

c) un esperto in statistica ed epidemiologia;

d) un esperto in economia sanitaria;

e) un esperto in economia aziendale;

f) un esperto in ingegneria sanitaria;

g) un esperto in veterinaria;

h) un esperto in materia di servizi socio-assistenziali;

i) un esperto dell'area dei servizi sanitari territoriali;

j) un esperto dell'area della medicina ospedaliera;

m) un esperto dell'area della medicina universitaria;

n) un esperto dell'area dell'ospedalità privata;

p) un esperto in problemi di igiene ambientale;

q) un esperto in problemi della medicina del lavoro;

r) un esperto in problemi comunitari e degli enti locali;

s) un esperto per l'area della medicina convenzionata (di base, pediatrica o ambulatoriale) presente sul territorio;

t) un esperto in chimica farmaceutica e farmacologia;

u) un esperto di medicina di comunità e educazione sanitaria.

3. Per la discussione di problematiche specifiche la Commissione può essere integrata da altri specialisti.

4. La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale. Con le stesse modalità si procede alla sua integrazione nel caso previsto dal comma 3.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale di qualifica non inferiore alla settima.

6. La commissione dura in carica tre anni.

7. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.

**Art. 43.*****Programma sanitario dell'azienda-USL***

1. L'azienda-USL partecipa alla programmazione sanitaria della Regione mediante la predisposizione del programma sanitario annuale.

2. Il programma sanitario dell'azienda-USL individua le attività e le iniziative più idonee alla realizzazione a livello locale degli obiettivi del piano sanitario regionale, sulla base dello stato di salute della popolazione e delle condizioni strutturali, organizzative e funzionali dei servizi. In particolare esso contiene:

*a)* l'individuazione delle aree d'intervento sanitario ritenute d'interesse prioritario;

*b)* l'indicazione, per ciascuna iniziativa, della dotazione qualitativa e quantitativa di personale, delle dotazioni tecnologiche e strumentali e delle opere di edilizia sanitaria ritenute necessarie;

*c)* l'indicazione, per ciascuna iniziativa, dei costi presumbibili, distinti in spese di parte corrente e spese in conto capitale.

3. Il programma sanitario contiene, inoltre, le proposte di adeguamento del piano sanitario regionale ritenute necessarie per l'attuazione delle iniziative dell'azienda-USL, con particolare riferimento a:

*a)* l'entità del finanziamento favore dell'azienda-USL;

*b)* le priorità qualitative e quantitative nel riordino delle piante organiche;

*c)* la realizzazione di opere di edilizia sanitaria;

*d)* l'adeguamento e lo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e strumentali.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno la Conferenza dell'azienda-USL di cui all'art. 4 individua le linee di indirizzo del programma sanitario e le trasmette al direttore generale.

5. I distretti sanitari contribuiscono alla formazione del programma sanitario dell'azienda-USL attraverso la formulazione di osservazioni e proposte relative al proprio ambito territoriale. A tal fine il direttore generale invia il programma alle Conferenze distrettuali di cui all'art. 5 prima della loro formale adozione, invitandole ad esprimersi entro e non oltre i successivi venti giorni. Dopo il termine l'atto si intende esente da osservazioni e proposte.

6. Il programma sanitario dell'azienda-USL è approvato con deliberazione del direttore generale entro il 30 giugno di ogni anno.

7. Entro il 15 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il programma sanitario dell'azienda-USL e valuta le proposte di modifica del piano sanitario regionale contenute nel programma, introducendole, se ne condivide la fondatezza, nella proposta di adeguamento annuale del piano.

**Art. 44.*****Programma sanitario dell'azienda ospedaliera***

1. Il programma sanitario dell'azienda ospedaliera individua le attività e le iniziative più idonee alla realizzazione a livello locale dei obiettivi del piano sanitario regionale con riferimento alla tipologia organizzativa e funzionale di appartenenza del presidio ospedaliero. In particolare esso contiene:

*a)* l'individuazione delle iniziative ritenute d'interesse prioritario, da intraprendere nell'anno di riferimento;

*b)* l'indicazione, per ciascuna iniziativa, della dotazione qualitativa e quantitativa di personale, delle dotazioni tecnologiche e strumentali e delle opere di edilizia sanitaria ritenute necessarie;

*c)* l'indicazione, per ciascuna iniziativa, dei costi presumbibili, distinti in spese di parte corrente e spese in conto capitale;

*d)* l'indicazione del presumibile ammontare delle risorse derivanti dall'azienda ospedaliera ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettere *b* e *d*) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Il programma sanitario contiene, inoltre, le proposte di adeguamento del piano sanitario regionale ritenute necessarie per l'attuazione delle iniziative dell'azienda ospedaliera, con particolare riferimento a:

*a)* l'entità del finanziamento a favore dell'azienda ospedaliera;

*b)* le priorità qualitative e quantitative del riordino delle piante organiche;

*c)* la realizzazione di opere di edilizia sanitaria;

*d)* l'adeguamento e lo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e strumentali.

3. Il programma sanitario dell'azienda ospedaliera è approvato con deliberazione del direttore generale entro il 30 giugno di ogni anno, sentito il consiglio dei sanitari. L'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni e delle proposte del consiglio dei sanitari deve essere motivato. Delle osservazioni e delle proposte del consiglio dei sanitari e dei motivi del loro eventuale mancato accoglimento deve essere fatta menzione nella relazione illustrativa di programma sanitario.

4. Entro il 15 settembre di ogni anno la Giunta regionale approva il programma sanitario dell'azienda ospedaliera e valuta le proposte di modifica del piano sanitario regionale contenute nel programma, introducendole, se ne condivide la fondatezza, nella proposta di adeguamento annuale del piano.

***Capo II******FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE-USL  
E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE*****Art. 45.*****Spesa corrente: criteri di finanziamento delle aziende-USL***

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera *d*) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, le risorse derivanti dal fondo sanitario nazionale dai contributi sanitari previsti dall'art. 11, commi 15 e 17 del medesimo decreto, nonché le risorse aggiuntive stanziate dalla Regione sono ripartite tra le aziende-USL al netto della quota spettante alle aziende ospedaliere ed ai presidi ospedalieri non scorporati, sulla base di quote capitarie di finanziamento, riferite ai livelli di assistenza di cui all'art. 1 dello stesso decreto, con il provvedimento di adeguamento annuale del piano sanitario regionale, di cui all'art. 40; comma 5, della presente legge.

2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate tenendo conto:

*a)* della popolazione residente in ciascuna azienda-USL;

*b)* della spesa per le prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, regolarmente contabilizzata;

*c)* della consistenza e dello stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;

*d)* delle risultanze dei controlli di gestione.

**Art. 46.*****Spesa corrente: criteri di finanziamento delle aziende ospedaliere***

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, l'entità del finanziamento di parte corrente delle aziende ospedaliere è determinata nella misura dell'ottanta per cento dei costi complessivi delle prestazioni erogate dall'azienda nell'anno precedente, rilevabili sulla base della contabilità.

2. Le spese di gestione dell'azienda ospedaliera non coperte ai sensi del comma 1 sono finanziate attraverso:

*a)* le quote di partecipazione diretta alla spesa da parte dei cittadini eventualmente dovute ai sensi della legislazione statale e regionale;

*b)* gli introiti derivanti dalle attività libero-professionali e dai servizi a pagamento;

*c)* le rendite derivanti da lasciti e donazioni, nonché dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda e da eventuali altre risorse acquisite sotto qualunque forma;

*d)* gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, tenuto conto della quota già finanziata ai sensi del comma precedente.

## Art. 47.

*Spese in conto capitale: criteri di finanziamento*

1. Le risorse in conto capitale derivanti dal fondo sanitario nazionale e le risorse aggiuntive stanziate dalla Regione sono ripartite tra le aziende-USL e le aziende ospedaliere con gli atti di programmazione di cui all'art. 40 ed in coerenza con gli obiettivi in essi stabiliti, tenuto conto:

a) della consistenza e dello stato di conservazione degli immobili, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;

b) della necessità del riequilibrio territoriale nella dislocazione delle strutture, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali.

## Art. 48.

*Accantonamenti*

1. Con l'atto annuale di aggiornamento del piano sanitario regionale di cui all'art. 40, comma 5, può essere disposto l'accantonamento di:

a) una quota non superiore ai dieci per cento delle risorse, da utilizzarsi per eventi imprevisti o per correggere squilibri territoriali;

b) una quota non superiore all'uno per cento da destinare al finanziamento di attività di ricerca di particolare interesse per la Regione, od al finanziamento di attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del servizio sanitario regionale.

2. Ulteriori accantonamenti possono essere disposti per la copertura di spese legate a prestazioni erogate direttamente dalla Regione.

## Art. 49.

*Modalità di erogazione dei finanziamenti alle aziende-USL*

1. Il finanziamento spettante a ciascuna azienda-USL ai sensi dell'art. 45 è erogato sotto forma di anticipazione in ragione del 7,50 per cento mensile.

2. Bimestralmente la Regione provvede, in nome e per conto dell'azienda-USL, a soddisfare i crediti per le prestazioni erogate in favore dei cittadini dell'azienda medesima, maturati dalle altre aziende-USL e dalle aziende ospedaliere ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

3. Le somme corrisposte ai sensi del comma 2 sono degrate dalla quota spettante all'azienda-USL in occasione della ripartizione dei finanziamenti.

4. Con le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3 la Regione provvede ai rimborso all'azienda-USL delle prestazioni rese dagli ospedali non scorporati nei confronti degli assistiti dell'azienda stessa. Il costo di tali prestazioni è determinato sulla base del tariffario di cui all'art. 3, comma 5, della presente legge.

## Art. 50.

*Modalità di erogazione dei finanziamenti alle aziende ospedaliere*

1. Il finanziamento spettante all'azienda ospedaliere ai sensi dell'art. 46, comma 1, è erogato in anticipazioni mensili pari al novanta per cento di un dodicesimo.

2. Bimestralmente la Regione provvede al rimborso delle prestazioni fatturate da ciascuna azienda ospedaliere sulla base delle tariffe definite ai sensi dell'art. 3, comma 5. Il rimborso è effettuato al netto delle anticipazioni già erogate ai sensi del comma 1 per il corrispondente periodo.

3. In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni il recupero delle anticipazioni mensili di cui al comma 2 ha inizio a decorrere dalla seconda bimestralità presentata dall'azienda per il rimborso delle prestazioni effettuate.

## Capo III

## NORME SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

## Art. 51.

*Divieto di indebitamento*

1. È fatto divieto alle aziende-USL di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 3, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

## Art. 52.

*Disavanzo delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere*

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 5 della presente legge, il disavanzo è qualificato grave quando esso superi del cinque per cento il valore della spesa corrente del bilancio di previsione dell'azienda.

2. Contestualmente con il provvedimento di revoca del direttore generale la Regione determina, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, le modalità del ripiano.

3. Se il disavanzo è pari o inferiore al cinque per cento nei bilanci annuali e pluriennali dell'azienda il direttore generale è tenuto ad indicare dettagliatamente le modalità del ripiano, indicandone le fonti di finanziamento.

4. Per i primi due esercizi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto disposto dal comma 1, il disavanzo è qualificato grave quando esso superi del dieci per cento il valore della spesa corrente del bilancio di previsione dell'azienda.

## Art. 53.

*Gestione economico-finanziaria dei presidi non scorporati*

1. La quota di finanziamento spettante a ciascun presidio ospedaliero non scorporato è determinata dal direttore generale dell'azienda-USL a valere sulla quota capitaria assegnata per la funzione ospedaliera con l'atto di aggiornamento di cui all'art. 40, comma 5, limitatamente ai costi complessivi delle prestazioni erogate dal presidio stesso.

2. L'erogazione del finanziamento è effettuata dalla Regione con le procedure indicate dall'art. 50.

## TITOLO IV

## NORME IN MATERIA DI CONTROLLO SUGLI ATTI E DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DELLE AZIENDE-USL E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

## Capo I

## CONTROLLO SUGLI ATTI

## Art. 54.

*Atti soggetti a controllo*

1. Il controllo sugli atti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere di cui all'art. 4, comma 8, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, è di competenza dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, che lo esercita sulla base delle disposizioni seguenti.

2. Sono soggetti a controllo preventivo di, merito e di legittimità i seguenti atti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere:

a) i regolamenti di cui agli articoli 6, 23 e 31;

b) il bilancio annuale di previsione, il bilancio pluriennale e le relative variazioni;

c) il bilancio consuntivo;

d) gli atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, il trattamento giuridico ed economico del personale, la consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del personale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 19 e dall'art. 20, comma 3;

e) la contrazione di mutui ed il ricorso alle altre forme di indebitamento previste dall'art. 51;

f) gli atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione;

g) i contratti di valore superiore ai mille milioni di lire;

h) gli atti ed i contratti che importino impegni di spesa su base pluriennale di importo complessivo a mille milioni di lire.

3. Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità gli statuti delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

4. Il controllo di legittimità consiste nell'accertamento della conformità dell'atto alle norme legislative e regolamentari.

5. Il controllo di merito consiste nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi della programmazione sanitaria regionale, con le regole di buona amministrazione e con le direttive della Giunta regionale nella materia oggetto dell'atto.

#### Art. 55.

##### *Procedimento per il controllo*

1. Gli atti soggetti a controllo sono pubblicati nell'albo dell'azienda e trasmessi all'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, a pena di decadenza, entro dieci giorni utili dalla loro adozione.

2. Nei trenta giorni utili successivi l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, con decreto motivato, approva l'atto o lo annulla in tutto od in parte. Decoro tale termine l'atto diviene comunque esecutivo, salvo quanto disposto dal comma 3.

3. L'Assessore può per una sola volta, richiedere all'azienda chiarimenti o ulteriori elementi di conoscenza. In tal caso il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso ed il provvedimento di annullamento o di approvazione dell'atto è adottato dall'Assessore nei quindici giorni successivi alla ricezione dei chiarimenti richiesti.

4. Il termine previsto dal comma 2 è elevato a quaranta giorni per gli atti di cui all'art. 54, comma 2, lettere b), c) e d).

5. I termini per l'esercizio del controllo preventivo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 21 dicembre al 2 gennaio di Ogni anno.

#### Art. 56.

##### *Esecutività degli atti non soggetti a controllo*

1. Gli atti delle aziende-USL e delle Fiende ospedaliere non soggetti al controllo preventivo di cui all'art. 54 sono esecutivi dal giorno della pubblicazione.

2. La pubblicazione è effettuata entro 10 giorni dalla deliberazione dell'atto.

#### Art. 57.

##### *Competenza del collegio dei revisori*

1. Il collegio dei revisori vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'azienda. A tal fine:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa e l'andamento finanziario e patrimoniale dell'azienda, dandone comunicazione all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

b) esamina il programma sanitario dell'azienda, il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale ed il bilancio consuntivo;

c) redige la relazione al bilancio consuntivo, formulando un giudizio complessivo sulla gestione dell'azienda, nonché eventuali rilievi e proposte finalizzate a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;

d) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;

e) collabora con l'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, nonché con i nuclei di valutazione di cui all'art. 12, comma 5, per l'espletamento del controllo di gestione.

2. Il collegio dei revisori, se riscontrata gravi irregolarità nella gestione dell'azienda, ne fa tempestiva comunicazione all'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

#### Capo II

##### *CONTROLLI DI GESTIONE E DI QUALITÀ*

#### Art. 58.

##### *Contenuto dei controlli*

1. Ai sensi dell'art. 5, commi 4, lettera d) > e 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la Regione assicura il controllo di gestione sulle attività delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.

2. Il controllo di gestione consiste nella valutazione comparativa dei costi, dei tempi e dei rendimenti delle aziende, effettuata sulla base di indici significativi dell'efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento dei fini istituzionali.

3. Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la Regione sottopone al controllo di qualità le prestazioni erogate dalle aziende e dagli altri soggetti pubblici e privati indicati dall'art. 8, comma 5, dello stesso decreto.

4. Il controllo di qualità consiste nella valutazione della qualità delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, effettuata sulla base degli indicatori di efficienza e qualità di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

5. Rientrano tra gli atti finalizzati al controllo di qualità:

a) la verifica, anche a campione, delle richieste di pagamento delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 successive modificazioni;

b) la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e di classificazione delle strutture erogatrici ai sensi dell'art. 8, comma 4, dello stesso decreto.

#### Art. 59.

##### *Modalità delle attività di controllo*

1. Ai controlli di gestione e di qualità di cui all'art. 58 provvede l'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

2. L'Assessorato ha accesso ai documenti amministrativi delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere e può richiedere oralmente o per iscritto ogni necessaria informazione.

3. Nell'ipotesi in cui l'Assessorato accerti irregolarità ed incongruenze può disporre ispezioni dirette. Delle risultanze di tali ispezioni deve essere data immediata comunicazione all'Assessore competente.

4. L'Assessorato informa periodicamente i direttori generali ed i colleghi dei revisori delle aziende dei risultati dei controlli di gestione.

5. La Giunta regionale presenta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte di modifica del regolamento sull'articolazione dei servizi e dei settori dell'Assessorato all'igiene, sanità e assistenza sociale necessarie ai fini dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite in materia di controlli di gestione e di qualità.

#### TITOLO V

##### *NORME FINALI E TRANSITORIE*

#### Art. 60.

##### *Disposizioni transitorie in materia di nomina del direttore generale*

1. I direttori generali delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more del procedimento per la nomina dei direttori generali, si provvede, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, alla nomina di un commissario straordinario per ciascuna delle aziende, che esercita tutti i poteri spettanti al direttore generale.

3. I commissari straordinari sono scelti tra il personale con qualifici dirigenziali dell'amministrazione regionale, delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere, nonché tra gli attuali amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali.

4. Al commissario straordinario dell'azienda-USL si applicano le disposizioni vigenti in materia di trattamento giuridico ed economico degli amministratori straordinari delle Unità Sanitarie Locali.

#### Art. 61.

##### *Assegnazione provvisoria del personale dipendente*

1. In sede di primà applicazione della presente legge si procede con decreto dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, su proposta dei direttori generali, all'assegnazione temporanea del personale delle Unità Sanitarie Locali, già istituite ai sensi della legge regionale n. 13 del 1981, alle aziende-USL ed alle aziende ospedaliere.

2. Ciascuna unità di personale dipendente è provvisoriamente assegnata all'azienda che subentra nella gestione della struttura o del servizio presso il quale il dipendente presta la propria attività alla data del 15 dicembre 1994.

3. Per le aziende-USL nel cui ambito territoriale ricade un presidio ospedaliero costituito in azienda ai sensi dell'art. 26, la proposta di assegnazione temporanea è definita d'intesa tra il direttore generale dell'azienda-USL e gli organi di direzione del presidio ospedaliero.

4. Per il personale operante nei servizi a direzione centralizzata dell'Unità Sanitaria Locale il cui territorio, presidio o struttura sono ripartiti tra più aziende, l'assegnazione sarà disposta tenendo conto della precedente sede di servizio e della necessità di garantire a tali aziende personale adeguato alle funzioni da svolgere.

5. Sino alla ridefinizione dei rapporti convenzionali con l'Università ed alla costituzione in azienda dei policlinici universitari, il personale dipendente dalle Unità Sanitarie Locali già istituite ai sensi della legge Regionale n. 13 del 1981 operante presso le cliniche, gli istituti ed i dipartimenti universitari è assegnato alle sedi di servizio ricoperte alla data del 15 dicembre 1994.

#### Art. 62.

##### *Modalità di approvazione del primo piano sanitario regionale*

1. Entro il 31 marzo 1995 la Giunta regionale presenta al Consiglio, per l'approvazione ai sensi dell'art. 40 della presente legge, la proposta di piano sanitario regionale.

2. In deroga alle disposizioni dell'art. 41, commi 2 e 4, sono fatti salvi gli atti istruttori già compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali atti sono integrati sulla base delle disposizioni di cui all'art. 40, comma 1, per quanto concerne il contenuto del piano sanitario, ed all'art. 41, comma 3, per quanto concerne i protocolli d'intesa Regione-Università.

3. Il primo piano sanitario regionale deve inoltre contenere indicazioni e direttive alle aziende-USL ed alle aziende ospedaliere per la predisposizione dei primi programmi sanitari.

#### Art. 63.

##### *Disposizioni transitorie in materia di ripartizione delle risorse tra aziende-USL e aziende ospedaliere*

1. Per il 1995 la determinazione delle risorse spettanti a ciascuna azienda-USL è effettuata sulla base dell'ultimo bilancio preventivo approvato da ciascuna delle Unità Sanitarie Locali confluite nell'azienda stessa, al netto delle spese riferibile ai presidi ospedalieri ed ai reparti clinizzati eventualmente costituiti in aziende ospedaliere. Per le aziende-USL n. 6 e n. 8 si terra altresì conto — rispettivamente in decurtazione ed in incremento — della spesa sanitaria riferibile alla popolazione residente nei Comuni elencati all'art. 1, comma 2, lettera h).

2. Per la spesa di parte corrente, i Commissari straordinari di ciascuna Unità Sanitaria Locale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano contestualmente al progetto di fusione di cui al precedente art. 25, l'analisi per funzioni

della spesa di parte corrente iscritta in bilancio, evidenziando la spesa riferibile a ciascun presidio ospedaliero ed a ciascun reparto clinizzato.

3. La determinazione delle risorse spettanti a ciascuna azienda ospedaliera è effettuata sulla base della spesa riferibile a ciascuno dei presidi ospedalieri confluiti nell'azienda.

4. Per i policlinici universitari la determinazione delle risorse è effettuata sulla base della spesa individuata in sede di stipulazione del protocollo d'intesa di cui al precedente art. 26, comma 2, riferita a ciascuna struttura destinata a confluire nell'azienda — compresa quella dei reparti clinizzati — e rilevata ai sensi del precedente comma 2.

#### Art. 64.

##### *Disposizioni transitorie in materia di contabilità*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione emana con provvedimento legislativo le norme sulla gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127 e dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

2. Sino all'approvazione della legge regionale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale n. 19 del 1981.

#### Art. 65.

##### *Ripianamento dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali per gli anni 1992-1993-1994*

1. La Regione concorre al ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli anni 1992, 1993 e 1994, attribuendo il relativo finanziamento alle aziende-USL istituite ai sensi della presente legge.

2. Con tali somme le aziende-USL provvedono al pagamento dei debiti in cui sono succedute ai sensi dell'art. 25. Provvedono inoltre al pagamento dei debiti in cui sono succedute le aziende ospedaliere ai sensi degli articoli 27 e 29.

3. Le aziende-USL iscrivono le somme percepite ai sensi del comma 1 e le spese da sospendersi ai sensi del comma 2 in apposite categorie d'entrata e di spesa del proprio bilancio.

#### Art. 66.

##### *Riorganizzazione dei servizi e dei settori dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale*

1. Al fine di assicurare l'esercizio delle ulteriori funzioni di competenza della Regione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge n. 412 del 1991 e del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta le proposte di modifica del regolamento sull'articolazione dei servizi e dei settori dell'amministrazione regionale che si rendono necessarie per il potenziamento delle strutture dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

#### Art. 67.

##### *Aggiornamento e qualificazione professionale*

1. Nelle more dell'adozione degli atti previsti dall'art. 48, comma 1, lettera b), l'Amministrazione regionale destina con priorità risorse adeguate per promuovere e realizzare un articolato programma straordinario di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale che opera nel servizio sanitario regionale.

2. Il programma, da realizzarsi anche tramite il ricorso ad enti ed istituzioni particolarmente qualificate nella materia, è destinato ai soggetti che, ai vari livelli di responsabilità, risultano interessati dal processo innovativo derivante dall'applicazione della legislazione vigente in materia di contabilità analitica, di gestione aziendaleistica e di controllo dei risultati.

3. Il programma, opportunamente adeguato nei contenuti, dovrà costituire, per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, attività ordinaria di aggiornamento permanente del personale interessato.

#### Art. 68.

##### *Norme transitorie in materia di controllo ambientale*

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'Agenzia prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso decreto, le Province si avvalgono dei presidi multizionali di prevenzione e dei competenti servizi delle aziende USL per l'esercizio delle funzioni amministrative di autorizzazione e controllo per la salvaguardia dell'igiene dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 177, già di competenza delle Unità Sanitarie Locali.

#### Art. 69.

##### *Disposizioni transitorie in materia socio-assistenziale*

1. Per l'anno 1995, in attesa dell'entrata in vigore del secondo Piano triennale per i servizi socio-assistenziali, il fondo di cui alla lettera c) dell'art. 1, della legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, è ripartito tra i Comuni della Sardegna con i criteri stabiliti dall'art. 4 della sopra richiamata legge regionale.

#### Art. 70.

##### *Norma finanziaria*

1. Alle spese per l'applicazione della presente legge fa fronte con le somme trasferite dallo Stato alla Regione a valere sul fondo sanitario nazionale e sui contributi sanitari di cui all'art. 11, commi 15 e 17, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nonché con le risorse aggiuntive stanziata dalla Regione.

2. Alla determinazione degli stanziamenti relativi all'integrazione regionale si provvede con la legge finanziaria della Regione.

3. Nelle denominazioni dei capitoli 12104, 12133/02 e 12139/02 del bilancio regionale pluriennale 1995-1997 le parole «Unità Sanitarie Locali» sono sostituite dalle parole «aziende-USL e aziende ospedaliere».

4. Nello stesso bilancio 1995-1997 è istituito il seguente capitolo: Cap. 12103/01 - (Nuova istituzione) - 1.1.1.5.7.2.08.08 (10.00) - Somma da ripartire alle aziende-USL per il concorso nel ripiano dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali per gli anni 1992, 1993 e 1994 (art. 65 della presente legge).

5. Alla determinazione della spesa di cui all'art. 65 si provvede con successiva legge regionale.

6. Lo stanziamento del capitolo 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1995 tiene conto dell'onere derivante dall'attuazione dell'art. 42, comma 7, valutato in lire 50.000.000 annui.

#### Art. 71.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate la legge regionale 16 marzo 1981 n. 13, la legge regionale 23 agosto 1985 n. 22, la legge regionale 27 agosto 1986 n. 53 e la legge regionale 10 aprile 1987 n. 11.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 26 gennaio 1995

PALOMBA

95R0366

## REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 23 novembre 1994, n. 48.

**Regolamento di disciplina dei contributi per la costituzione di parte civile previsti dall'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27.**

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 7 del 4 febbraio 1995)

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione; Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'art. 2; Vista la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 ed, in particolare, l'art. 4, comma 5, che prevede, per l'accesso ai contributi di cui allo stesso articolo, l'emissione di un apposito regolamento; Udito il parere n. 483/94 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, espresso nella adunanza del 13 settembre 1994; Vista la deliberazione dell'art. 475 del 3 novembre 1994 Sulla proposta dell'«Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca»; Emano il seguente regolamento:

#### Art. 1.

Le associazioni di imprenditori, che abbiano avanzato dichiarazione di costituzione di parte civile, successivamente ammessa dall'autorità giudiziaria competente nei processi contro estorsori, ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dall'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27, debbono indirizzare le relative domande all'«Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca». Le modalità e i limiti della concessione del contributo sono regolate dai successivi articoli del presente regolamento.

#### Art. 2.

La domanda presentata dai soggetti di cui all'articolo precedente dovrà contenere:

indicatione dell'evento estorsivo e del soggetto che lo ha subito;

ammontare del contributo richiesto. Contestualmente alla domanda dovranno essere prodotti;

ideonea documentazione comprovante l'avvenuta assunzione di un difensore di parte civile;

certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale presso il quale pende il procedimento penale che attesta l'avvenuta costituzione di parte civile nei processi per i reati di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27;

parcella rilasciata dal legale assunto, debitamente vistata dall'ordine professionale, comprovante l'eventuale account corrisposto dalle associazioni.

#### Art. 3.

L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, dopo il completamento con esito positivo dell'istruttoria curata dal competente gruppo di lavoro dell'Assessorato, procederà alla concessione dei contributi richiesti secondo l'ordine cronologico scaturente dalla data di perfezionamento della documentazione richiesta ed, a parità di data, con riguardo a quella dell'istanza. E ciò fino all'esaurimento dello stanziamento di bilancio.

#### Art. 4.

Il contributo previsto dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 27 così come determinato per ciascun beneficiario sarà corrisposto in account a presentazione, da parte delle associazioni, di successive parcelle, rilasciate dal legale assunto, debitamente vistate dall'ordine professionale.

Per ogni ulteriore richiesta di acconto successiva alla prima, e sino al saldo del contributo previsto, l'associazione presenterà, in uno alle parcelle di cui al comma precedente, dettagliate relazioni del legale sulla attività professionale svolta.

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria competente non ammetta la richiesta costituzione di parte civile, le associazioni di imprenditori dovranno procedere alla restituzione delle somme già percepite entro 30 giorni dalla data del provvedimento di riezione, mediante versamento in entrata del bilancio della Regione.

Trascorso infruatamente il termine di cui al comma precedente, le somme dovute dovranno essere rimborsate aumentate degli interessi legali e della riva lutazione monetaria.

#### Art. 5.

Le associazioni sono tenute a versare, in entrata del bilancio della Regione, sino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione regionale percepita, entro 30 giorni dall'avvenuta riscossione, le spese di giudizio liquidate a loro favore dal magistrato con sentenza definitiva, salvo quanto previsto ai commi che seguono.

Nel caso in cui le spese effettivamente sostenute dalle associazioni, risultanti da parcelle formalizzate come stabilito all'art. 4 del presente regolamento, risultassero superiori alle spese di giudizio liquidate dal magistrato e regolarmente riscosse, l'importo da versare sarà uguale alla differenza tra l'importo costituito dalla sommatoria dell'anticipazione regionale e delle spese di giudizio e quello delle spese effettivamente sostenute.

Il contributo è destinato, altresì, a coprire in tutto o in parte le spese di giudizio che, sebbene liquidate a favore delle associazioni con sentenza definitiva, dalle stesse associazioni non vengano riscosse per cause ad esse non imputabili.

In tale ipotesi le associazioni dovranno provare di avere esercitato, senza esito alcuno, tutte le conseguenti azioni di recupero.

Trascorsi i 30 giorni fissati al comma 1 del presente articolo, per il versamento in entrata del bilancio della Regione delle somme dovute dalle associazioni ai sensi dei commi che precedono, le stesse dovranno rimborsare le somme di che trattasi aumentate degli interessi legali e dell'eventuale rivalutazione monetaria. Nel caso in cui l'associazione fosse soccombente, il contributo si intende concesso a fondo perduto.

DOMENICO CORTESANI, direttore

#### Art. 6.

Le domande eventualmente presentate anteriormente alla data di pubblicazione del decreto, con il quale viene approvato il presente regolamento, dovranno essere integrate, entro 30 giorni dalla predetta data, con gli elementi richiesti all'articolo 2.

#### Art. 7.

Il competente ufficio dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, chiamato a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di concessione del contributo di cui al presente regolamento, esplorera la propria attività in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento amministrativo.

Gli atti del procedimento amministrativo devono essere custoditi in forme idonee a garantire la massima riservatezza.

Analoga cautela deve essere adottata nella fase della acquisizione della documentazione necessaria e della corrispondenza con i soggetti beneficiari.

#### Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 23 novembre 1994

MARTINO

*Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca: GRAZIANO*

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la regione siciliana, addì 21 dicembre 1994*

*Registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 355*

95R0410

FRANCESCO NOCITA, redattore  
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

### PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995  
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

#### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale .....	L 357.000	- annuale .....	L 65.000
- semestrale .....	L 185.000	- semestrale .....	L 45.500
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinate agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale .....	L 65.500	- annuale .....	L 108.500
- semestrale .....	L 46.000	- semestrale .....	L 108.500
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della Comunità europea:		<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale .....	L 200.000	- annuale .....	L 687.000
- semestrale .....	L 109.000	- semestrale .....	L 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» .....	L 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>Indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.400

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.400

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L 7.350

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .....	L 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiche fino a 96 pagine cadauna .....	L 1.500
per ogni 96 pagine successive .....	L 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSEZIONI

Abbonamento annuale .....	L 336.000
Abbonamento semestrale .....	L 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissoione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA  
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 2 4 0 9 5 \*

L. 2.600